

PSP – PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 REG. (UE) 2021/2115

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della
PAC 2023-2027 della Regione Lombardia

**Intervento SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità
ambientali**

Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ANNO 2025



STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
parchi e prealpi del lecchese
2023-2027

Bando approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL parchi e valli del LECCHESSE
in data 22 luglio 2025

Revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL parchi e valli del LECCHESSE
in data 31 luglio 2025

Revisione approvata dal Consiglio di Amministrazione del GAL parchi e valli del LECCHESSE
in data 25 settembre 2025

PRIMA PUBBLICAZIONE

Sommario

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”	5
1 FINALITA' E OBIETTIVI	5
2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE	5
3 SOGGETTI BENEFICIARI	5
4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	5
5 COSA VIENE FINANZIATO	6
5.1 Interventi ammissibili	6
5.2 Spese ammissibili per gli interventi	7
5.3 Spese per progettazione e direzione lavori	7
5.4 Spese di informazione e pubblicità	8
5.5 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie	8
5.6 Data di inizio degli interventi	8
6 COSA NON VIENE FINANZIATO	8
6.1 Interventi e spese non ammissibili	8
7 DOTAZIONE FINANZIARIA	9
8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE	9
8.1 Tipologia di aiuto	9
8.2 Ammontare del contributo	9
8.3 Regime di aiuto	9
8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa	10
9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI	10
10 CRITERI DI VALUTAZIONE	10
11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	12
12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	12
12.1 Quando presentare la domanda	12
12.2 A chi presentare la domanda	12
12.3 Come presentare la domanda	12
12.4 Documentazione da allegare alla domanda	13
12.5 Sostituzione della domanda	15
12.6 Ricevibilità della domanda	15
13 ISTRUTTORIA	15
13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa	15
13.2 Richiesta di riesame	16
13.3 Chiusura delle istruttorie	16
14 ESITI E GRADUATORIA	16
14.1 Approvazione esiti istruttori	16
14.2 Ammissione a finanziamento	17
14.3 Periodo di validità delle graduatorie	17
15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI	17
15.1 Scheda informativa	18

16	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.....	19
16.1	Presentazione del progetto esecutivo – Soggetti pubblici.....	19
16.2	Verifica del progetto esecutivo	19
16.3	Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali – Soggetti pubblici	19
16.4	Esecuzione dei lavori	19
16.4.1	Progetto esecutivo presentato con la domanda di aiuto	19
16.4.2	Progetto esecutivo presentato dopo l’ammissione a finanziamento – Soggetti pubblici	20
16.5	Conclusione dei lavori – Soggetti pubblici e soggetti privati	20
17	PROROGHE	20
17.1	Richiesta di proroga.....	20
17.2	Presentazione della domanda di proroga	20
18	VARIANTI.....	20
18.1	Definizione di variante	20
18.2	Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante	21
18.3	Presentazione della domanda di variante.....	21
18.4	Istruttoria della domanda di variante.....	22
PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO		22
19	MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE.....	22
19.1	Erogazione dell’anticipo.....	23
19.2	Erogazione del saldo.....	23
20	CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORI	25
21	CONTROLLI IN LOCO	25
22	FIDEIUSSIONI	25
23	CONTROLLI “EX POST”.....	26
24	DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA	26
24.1	Procedimento di decadenza	26
25	IMPEGNI	27
PARTE III “DISPOSIZIONI COMUNI”		28
26	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI.....	28
26.1	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto.....	28
26.2	Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento	29
27	DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA	29
27.1	Richiesta di rettifica delle domande di aiuto.....	29
27.2	Richiesta di rettifica delle domande di pagamento	29
28	CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO	30
28.1	Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario	30
28.2	Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario	30
28.3	Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo	30
29	RINUNCIA.....	31
30	REGIME DI AIUTO	31

31	MONITORAGGIO DEI RISULTATI	34
31.1	Indicatori.....	34
31.2	Customer Satisfaction.....	34
32	RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI.....	34
32.1	Rimedi amministrativi.....	34
32.2	Rimedi giurisdizionali	34
33	SANZIONI.....	35
34	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35
35	RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA	35
ALLEGATI.....		36

PARTE I “DOMANDA DI AIUTO”

1 FINALITA' E OBIETTIVI

L'intervento “SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali, Azione 1 – Viabilità forestale e silvo-pastorale” è finalizzato a garantire prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono colturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche.

La medesima azione contribuisce inoltre a soddisfare i fabbisogni di intervento delineati nell'esigenza 2.11 “Promuovere la gestione attiva e sostenibile delle foreste, la prevenzione dei rischi di calamità naturali (es. rischio idrogeologico, incendi) e biotiche e la ricostituzione e il ripristino del patrimonio forestale danneggiato” del Piano Strategico della PAC.

2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'intervento è attuato nelle aree di competenza del GAL parchi e valli del LECCHESSE, ovvero nei territori dei comuni: Abbadia Lariana (LC), Airuno (LC), Annone di Brianza (LC), Ballabio (LC), Barzio (LC), Bellano (LC), Bosisio Parini (LC), Brivio (LC), Calco (LC), Calolziocorte (LC), Caprino Bergamasco (BG), Carenno (LC), Casargo (LC), Cassago Brianza (LC), Cassina Valsassina (LC), Cernusco Lombardone (LC), Cesana Brianza (LC), Cisano Bergamasco (BG), Civate (LC), Colico (LC), Colle Brianza (LC), Cortenova (LC), Costa Masnaga (LC), Crandola Valsassina (LC), Cremona (LC), Dervio (LC), Dolzago (LC), Dorio (LC), Ello (LC), Erve (LC), Esino Lario (LC), Galbiate (LC), Garlate (LC), Imbersago (LC), Introbio (LC), La Valletta Brianza (LC), Lierna (LC), Lomagna (LC), Malgrate (LC), Mandello del Lario (LC), Margno (LC), Merate (LC), Missaglia (LC), Moggio (LC), Molteno (LC), Monte Marenzo (LC), Montevicchia (LC), Morterone (LC), Nibionno (LC), Oggiono (LC), Olgiate Molgora (LC), Olginiate (LC), Oliveto Lario (LC), Osnago (LC), Pagnona (LC), Parlasco (LC), Pasturo (LC), Perledo (LC), Pescate (LC), Pontida (BG), Premana (LC), Primaluna (LC), Rogeno (LC), Santa Maria Hoè (LC), Sirtori (LC), Sueglio (LC), Suello (LC), Taceno (LC), Torre de' Busi (BG), Valgrehentino (LC), Valmadrera (LC), Valvarrone (LC), Varenna (LC), Vercurago (LC), Viganò (LC).

3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di finanziamento i soggetti gestori individuati nei piani VASP¹ di cui all'art. 59 l.r. 31/2008.

Ai sensi dei paragrafi 4 e 5 dell'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2 definizioni punto 59), non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili col mercato interno².

4 CONDIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento, i soggetti richiedenti di cui al paragrafo 3 devono essere anche proprietari o aventi la disponibilità (concessione, diritto reale, convenzione, affitto, comodato ecc.) delle superfici che verranno occupate (sedime) o delle infrastrutture interessate dagli investimenti di cui al presente intervento oppure, nel caso di miglioramenti di tratti di strade già esistenti, essere individuati dai piani VASP come soggetti gestori delle strade stesse. I presenti requisiti devono essere riferiti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

¹ Ai sensi dell'art. 59 c. 1 della l.r. 31/2008 e del d.lgs. 34/2018, art. 6, c. 5, lettera d), i Piani VASP sono redatti e adottati dagli Enti forestali competenti per territorio nell'ambito dei piani di indirizzo forestale. I piani sono approvati nel rispetto della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale. La cartografia dei tracciati è pubblicata sul Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa “Strade agrosilvopastorali”. Le strade previste dai piani di assestamento forestale (piani di gestione), sottoposti se del caso a Valutazione di Incidenza Ambientale, devono essere recepiti nel Piano VASP, con procedura semplificata, per essere ammissibili a finanziamento.

² Ai sensi dell'art. 1, par. 5, del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022).

Per “aventi la disponibilità delle aree” si comprende il caso in cui nel progetto sia prevista una procedura di esproprio delle aree, purché il provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità, di cui all’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”, sia già stato adottato e sia efficace al momento della presentazione della domanda.

5 COSA VIENE FINANZIATO

Gli interventi sono finanziabili solo se relativi a strade forestali e silvo-pastorali che rientrano nei piani della viabilità silvo-pastorali, come definite nell’art. 59 c. 1 della l.r. 31/2008, riportate nel Geoportale della Lombardia, Servizio di mappa “Strade agrosilvopastorali”³.

Sono ammissibili a finanziamento le:

- a) Spese relative agli interventi previsti al paragrafo 5.1;
- b)) spese “generali”, ossia le spese tecniche per la progettazione e la direzione dei lavori e le spese per l’informazione, la pubblicità e la costituzione di polizze fideiussorie previste nei paragrafi seguenti.

5.1 Interventi ammissibili

1. Costruzione/realizzazione di nuove strade forestali e strade silvo-pastorali programmate inserite nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale, solo se riportate nel Servizio di mappa “[Strade agrosilvopastorali](#)” del Geoportale della Lombardia come strade “desiderate”. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
 - lavori di realizzazione di nuove strade forestali e strade silvo-pastorali, di sole classi A, B e C (come definite dalla d.g.r. XI/7445/2022), con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, comprensive di piazzole, manufatti e opere forestali e di mitigazione degli impatti.
2. Adeguamento, miglioramento e ampliamento di strade forestali e strade silvo-pastorali inserite nei Piani della viabilità agro-silvo-pastorale, solo se riportate nel Servizio di mappa “[Strade agrosilvopastorali](#)” del Geoportale della Lombardia come strade “esistenti”. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:
 - interventi di ampliamento, adeguamento, consolidamento, messa in sicurezza e di manutenzione straordinaria, come definita nell’art. 71 c. 3 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), di strade di classe A, B, C e D;
 - prolungamenti di strade forestali e strade silvo-pastorali esistenti (che rientrano nei piani della viabilità silvo-pastorali, come definite nell’art. 59 c. 1 della l.r. 31/2008, riportate nel Geoportale della Lombardia, Servizio di mappa “Strade agrosilvopastorali”).

Per tutti i lavori, gli interventi sono ammissibili se rispettano le seguenti indicazioni:

- a) devono essere adottate, a parità di efficacia, tecniche di ingegneria naturalistica⁴, in particolare per i lavori che riguardano il consolidamento e la regimazione delle acque superficiali;
- b) eventuali muri di sostegno in cemento, sia esistenti o ex novo, devono essere rivestiti con pietrame simile a quello presente in loco; nel caso di muri preesistenti interamente coperti, al momento del collaudo, da vegetazione che nasconda il cemento a vista, non è obbligatorio il rivestimento con pietrame;
- c) nei nuovi tratti (realizzazione di nuove strade, prolungamenti o deviazioni di strade esistenti), la pavimentazione del fondo con calcestruzzo non è ammissibile nei tratti con pendenza inferiore al 10% (preferibilmente su tratti con pendenza superiore al 18%);
- d) la pavimentazione può interessare:
 - i tratti già pavimentati (rifacimento pavimentazione esistente), senza limiti;
 - i tratti di nuova realizzazione e i tratti preesistenti precedentemente non pavimentati, purché al termine dei lavori la lunghezza totale dei tratti pavimentati (compresi quelli interessati dal rifacimento della pavimentazione) non sia superiore al:
 - 10% della lunghezza della strada, nel caso di strade che al termine dei lavori saranno di classe A o B di transitabilità;
 - 30% della lunghezza della strada, nel caso di strade che al termine dei lavori saranno di classe C o D di transitabilità.
- e) se tecnicamente possibile, i tornanti devono essere realizzati in piano e privi di pavimentazione;
- f) nei lavori devono essere utilizzati legnami naturali di lunga durata (es. larice, castagno, querce, robinia ecc.), non trattati chimicamente con sostanze di sintesi.

³ Qualora i collegamenti ipertestuali ai Servizi di mappa del Geoportale non funzionino, si possono trovare sulla pagina web della Regione Lombardia “La Cartografia forestale regionale” o chiederli scrivendo a: foreste@regione.lombardia.it

⁴ Le direttive regionali in materia di ingegneria naturalistica sono disponibili sul sito Internet www.regione.lombardia.it.

5.2 Spese ammissibili per gli interventi

1. Nel caso di cui al punto 1, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a. sbancamento e scavo;
 - b. riporto di terreno e di altro materiale solido;
 - c. livellamento e sagomatura del suolo;
 - d. formazione e stabilizzazione del fondo stradale, costituito da materiali naturali, compreso acciottolato o selciato su base di cemento;
 - e. realizzazione di manufatti (longitudinali e trasversali) per lo sgrondo delle acque;
 - f. realizzazione di opere per l'attraversamento di corsi d'acqua e impluvi;
 - g. realizzazione di scarpate e di opere di sostegno, comprese opere di rinforzo e di copertura;
 - h. realizzazione di staccionate e di altre strutture con funzione protettiva;
 - i. creazione di piazzole di manovra e di sosta o di deposito provvisorio di legna o legname;
2. Nel caso di cui al punto 2, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a. prolungamento o allargamento della sede stradale (con lavori di cui al punto 1);
 - b. riduzione della pendenza longitudinale del tracciato;
 - c. modifiche localizzate del tracciato (per il superamento di ostacoli e ampliamento del raggio di curvatura dei tornanti), con lavori di cui al punto 1;
 - d. pavimentazione del fondo con materiali naturali, compreso acciottolato su base di cemento;
 - e. ricarico con inerti, livellamento e risagomatura di tratti deteriorati;
 - f. ripristino e realizzazione di nuove opere di sgrondo longitudinali e di attraversamenti di corsi d'acqua;
 - g. ripristino di manufatti di sostegno deteriorati e realizzazione di muretti a secco con finalità di sostegno e contenimento;
 - h. realizzazione di staccionate e di altre strutture con funzione protettiva;
 - i. creazione piazzole di manovra o di deposito provvisorio di legna o legname.

Sono altresì ammissibili le spese:

- tecniche per progettazione e direzione lavori, come da paragrafo 5.3;
- di informazione e pubblicità, come da paragrafo 5.4;
- per la costituzione di polizze fidejussorie, come da paragrafo 5.5.

Nel caso di beneficiari tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, le spese sono riconosciute al netto del ribasso d'asta.

5.3 Spese per progettazione e direzione lavori

Le spese tecniche comprendono:

- a) la progettazione degli interventi proposti,
- b) la direzione dei lavori, la gestione del cantiere comprensiva della progettazione e coordinamento del piano della sicurezza.

Le spese menzionate:

1. devono essere rendicontate con fatture, o analoghi documenti fiscali relativi a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento
2. possono essere sostenute, ossia fatturate e liquidate, anche prima della presentazione della domanda, ma comunque dopo la pubblicazione del bando sul sito ufficiale del GAL parchi e valli del LECCHESSE;
3. sono riconosciute fino ad un massimo calcolato in percentuale sull'importo della spesa ammessa relativa agli interventi proposti, al netto dell'IVA, riportato nella seguente tabella:

Importo spesa ammessa al netto dell'IVA (€)	Percentuale massima delle spese tecniche (%)
Da 30.000,00 fino a 100.000,00	12,00
Da 100.000,01 fino a 200.000,00	10,00

Le spese devono essere calcolate sull'importo degli interventi ammessi a finanziamento, ad esclusione delle spese:

- di informazione e pubblicità;
- per la costituzione di polizze fideiussorie.

Per i beneficiari pubblici gli incarichi per la progettazione, direzione lavori, ecc. vengono assegnati nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

Nel caso in cui la progettazione sia affidata al personale dipendente, la relativa spesa non può essere ammessa a contributo. In questo caso, i richiedenti possono destinare fino ad un massimo del 2% dell'importo dei lavori posti a base di gara, secondo quanto stabilito dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di appalto e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ad esclusione delle attività di progettazione degli interventi.

La quota del 2%, prevista ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, è calcolata all'interno del totale delle spese generali richieste.

5.4 Spese di informazione e pubblicità

Le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR, ai sensi del Reg. UE 2022/129, sono ammissibili fino ad un importo massimo di € 300,00 e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

Le linee guida da seguire per la realizzazione del materiale informativo sono riportate nel decreto dell'Autorità di Gestione Regionale del CSR n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente link:

<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3>

5.5 Spese per la costituzione di polizze fideiussorie

Le spese inerenti alla costituzione delle polizze fideiussorie sono ammissibili fino ad un importo massimo pari allo 0,7% dell'importo ammesso a finanziamento dopo l'applicazione del massimale e devono essere documentate da fattura o analogo documento fiscale.

5.6 Data di inizio degli interventi

Gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della domanda di aiuto, ad eccezione delle spese tecniche per la redazione del progetto e per le indagini tecniche specialistiche a supporto del progetto, che devono comunque essere state sostenute dopo la pubblicazione del presente bando sul sito web del GAL nell'area "Amministrazione trasparente".

I richiedenti possono iniziare i lavori e/o acquistare materiali anche prima della pubblicazione dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo sul sito web del GAL. In tal caso, il GAL e la Regione Lombardia sono sollevati da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non venga finanziata.

Per tutti i beneficiari, pubblici e privati, si considera come data di inizio lavori la data del certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore lavori, che deve essere trasmessa agli Uffici istruttori delle Amministrazioni competenti per l'istruttoria della domanda di aiuto.

6 COSA NON VIENE FINANZIATO

6.1 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili gli interventi iniziati prima della presentazione (validazione e protocollazione) della domanda di contributo, salvo quanto disposto in tema di spese tecniche per la redazione del progetto e per le indagini tecniche specialistiche a supporto del progetto.

Sono escluse dal finanziamento le spese seguenti e tutte le spese non collegate agli interventi previsti nel paragrafo 5.1 e in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le spese per:

- a) acquisto di terreni e di fabbricati;
- b) lavori effettuati in economia, salvo quanto previsto per i lavori in amministrazione diretta da parte di soggetti pubblici o tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica, che sono ammissibili;
- c) lavori riferiti a infrastrutture viarie, esistenti o programmate, non presenti nel Geoportale della Lombardia, Servizio di mappa "[Strade agrosilvopastorali](#)";
- d) lavori di adeguamento, miglioramento e ampliamento di strade indicate nel Geoportale della Lombardia, Servizio di mappa "[Strade agrosilvopastorali](#)", come strade "desiderate" o "in attuazione" o "in progetto";
- e) lavori per strade previste dai piani di assestamento forestale non recepite nel piano VASP;

- f) interventi di manutenzione ordinaria, come definiti nell'art. 71 c. 2 del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali), riferita ai tratti già esistenti non soggetti ad ampliamento;
- g) lavori di adeguamento, miglioramento e ampliamento che riguardano tracciati temporanei (piste forestali);
- h) lavori che prevedono, al termine degli stessi, una carreggiata stradale di larghezza superiore a 4,5 m (comprensiva della banchina);
- i) lavori di pavimentazione⁵ della sede stradale nei tratti con pendenza longitudinale del tracciato inferiore al 10%;
- j) lavori di pavimentazione di strade oltre i limiti previsti al paragrafo precedente 5.1;
- k) lavori di creazione di aree di sosta, manovra o di aree di deposito di legna o legname di superficie superiore a 100 mq cadauno;
- l) lavori per i quali è stato espresso un parere contrario dall'Ente gestore del parco, della riserva naturale o del sito Natura 2000, per le possibili conseguenze negative dell'intervento sull'area protetta o sulle zone facenti parte della rete Natura 2000;
- m) lavori di realizzazione di nuove strade agro-silvo-pastorali o di miglioramento di strade esistenti, che sono la prosecuzione di strade (viabilità ordinaria o altri tracciati) con caratteristiche di transitabilità inferiori (in termini di larghezza minima o di pendenza prevalente): in altre parole, se a valle esistono "colli di bottiglia" o tratti più ripidi che comunque vanificherebbero il miglioramento proposto;
- n) progetti su strade che sono state ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Operazione 4.3.01 e 4.3.02 relativa alla Programmazione di Sviluppo Rurale 2014/2020 in forza di precedenti bandi;
- o) interventi compensativi a seguito di trasformazione di bosco, di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008.
- p) IVA, altre imposte e tasse.

7 DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva dell'Intervento, per l'applicazione delle presenti disposizioni attuative, è pari a € 600.000,00 di cui:

- 40,70% a carico del FEASR;
- 41,51% a carico delle risorse nazionali;
- 17,79% a carico delle risorse regionali.

Nell'ambito di tale dotazione, è garantita una riserva fino alla concorrenza del 15% della dotazione per le domande presentate da beneficiari che realizzano l'Intervento in un Comune ricadente nelle Aree Interne.

L'elenco delle Aree Interne e dei Comuni rientranti in ciascuna Area interna è riportato nell'Allegato 2 del Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC (PSP) della Regione Lombardia, pubblicato sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo: www.psr.regione.lombardia.it

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, saranno ammesse finanziamento, secondo graduatoria, solo le domande di aiuto con contributo interamente coperto con la dotazione finanziaria; la graduatoria con le restanti domande con esito istruttorio positivo rimane aperta secondo quanto indicato al paragrafo 14.3 Periodo di validità delle graduatorie

8 CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

8.1 Tipologia di aiuto

L'aiuto è concesso secondo la tipologia di contributo in conto capitale.

8.2 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo, espresso in percentuale della spesa ammessa, al netto dell'IVA, è pari al 100% e sarà concesso ai sensi della normativa aiuti di Stato secondo quanto riportato ai successivi paragrafi 8.3 e 30

8.3 Regime di aiuto

Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUEE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 49

⁵ Ad esempio, acciottolato annegato in cemento

“Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale”, e del regime di aiuto n. SA.117070 (2024/XA).

8.4 Soglia minima di spesa e massimali di spesa

La spesa minima ammissibile, per domanda di contributo, è pari a € 30.000,00

L’importo massimo di spesa ammissibile per domanda di contributo è pari a € 200.000,00

È ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo di contributo erogabile indicato; in tal caso, ai fini della valutazione e dell’ammissibilità all’agevolazione, viene preso in considerazione il progetto complessivo che dovrà essere completato dal richiedente, mentre si provvederà d’ufficio all’abbattimento dell’importo ammissibile all’agevolazione. Si precisa che la parte residua non finanziata dell’investimento è a carico del beneficiario.

9 DIVIETO DI CUMULO DEGLI AIUTI

Il contributo di cui al presente intervento non è cumulabile con altri contributi pubblici, di seguito definiti altre “fonti di aiuto”, concessi per i medesimi interventi.

Il richiedente, al fine di evitare il doppio finanziamento, dovrà dichiarare di avere richiesto o meno per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente intervento il finanziamento con altre “fonti di aiuto”, nonché di aver percepito o meno sul medesimo intervento ulteriori contributi.

Qualora il richiedente presenti domande di finanziamento relative al medesimo intervento in applicazione di “altre fonti di aiuto” deve, in caso di ammissione a finanziamento al presente Intervento, scegliere una sola fonte di finanziamento, rinunciando conseguentemente alle altre. Tale scelta deve essere comunicata tramite PEC al GAL Parchi e valli del Lecchese, entro 30 giorni continuativi dalla data di approvazione dell’atto di ammissione a finanziamento comunicata al beneficiario.

10 CRITERI DI VALUTAZIONE

La tipologia di procedura di selezione delle domande è valutativa a graduatoria.

Per l’accesso al finanziamento le domande sono ordinate in una graduatoria decrescente, redatta sulla base del punteggio attribuito applicando i criteri riportati nelle seguenti tabelle.

PRINCIPI DI SELEZIONE		PUNTI
Finalità specifiche dell’intervento		60
Livello di progettazione		15
Localizzazione territoriale		10
Caratteristiche del soggetto richiedente		15
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO		100

CRITERI DI SELEZIONE			PUNTI
Finalità specifiche dell’intervento			60
1	Tipologia di intervento		15
1.1	Adeguamento o ampliamento di strade esistenti		15
1.2	Realizzazione di nuove strade di categoria A, B e C		10
2	Interventi in aree prive di altre strade Ai fini del presente punteggio, non si considera il tratto basale, cioè più a valle, della strada oggetto di richiesta di contributo per una lunghezza di 300 metri dall’intersezione con altre strade.		15
2.1	Assenza completa di altre strade comunali o agro-silvo-pastorali in una striscia planimetrica, parallela alla strada oggetto di intervento, larga 500 metri per lato		15
2.2	Assenza completa di altre strade comunali o agro-silvo-pastorali in una striscia planimetrica, parallela alla strada oggetto di intervento, larga 200 metri per lato		10
3	Piani di assestamento forestale		10
3.1	La strada, esistente o in progetto, si snoda per almeno il 50% del tracciato in area assoggettata a piano di assestamento forestale vigente, come risultante		10

	nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa “ Piani di assestamento forestale della Lombardia ”	
3.2	La strada, esistente o in progetto, si snoda per almeno il 50% del tracciato in area assoggettata a piano di assestamento forestale scaduto, ma riportata nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa “ Piani di assestamento forestale della Lombardia ”	8
3.3	La strada, esistente o in progetto, si snoda per meno del 50% del tracciato in area assoggettata a piano di assestamento forestale vigente, come risultante nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa “ Piani di assestamento forestale della Lombardia ”	6
3.4	La strada, esistente o in progetto, si snoda per meno del 50% del tracciato in area assoggettata a piano di assestamento forestale scaduto, ma riportata nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa “ Piani di assestamento forestale della Lombardia ”	4
4	Piani di indirizzo forestale	10
4.5	La strada, esistente o in progetto, si snoda in area assoggettata a piano di indirizzo forestale approvato	10
5	Destinazione selvicolturale dei boschi serviti	10
5.1	Il tracciato si snoda in prevalenza in boschi con destinazione selvicolturale “produzione” o “protezione” o “multifunzionale” come risultante nel servizio di mappa “Carta delle destinazioni selvicolturali” del Geoportale della Lombardia	10
5.2	Il tracciato si snoda in prevalenza in boschi con destinazione selvicolturale “naturalistica” o “paesaggistica” o “turistico ricreativa” come risultante nel servizio di mappa “Carta delle destinazioni selvicolturali” del Geoportale della Lombardia	5
Livello di progettazione		15
6	Livello di progettazione	15
6.1	Presentazione del Progetto Esecutivo (PE)	15
6.2	Presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), con tutte le autorizzazioni necessarie	10
Localizzazione territoriale		10
7	Ricaduta dell'intervento per proprietà servite	10
7.1	Il tracciato si snoda in prevalenza in aree poste all'interno di alpeggi come riportati nel servizio di mappa “ Alpeggi ” del Geoportale della Lombardia	10
7.2	Il tracciato termina a monte in aree poste all'interno di alpeggi come individuati nel servizio di mappa “ Alpeggi ” del Geoportale della Lombardia	5
Caratteristiche del soggetto richiedente		15
8	Caratteristiche del soggetto richiedente	15
8.1	Comune con meno di 1.000 abitanti	15
8.2	Comune con almeno 1.000 abitanti e altri Enti Pubblici	10
8.3	Consorzio forestale riconosciuto art. 56 l.r. 31/2008 oppure Associazione Fondiaria art. 31 septies l.r. 31/2008	8
8.4	Altri	5

Per ciascuno degli 8 criteri di valutazione, potrà essere attribuito il punteggio ad uno solo dei relativi sotto-criteri. Non è possibile sommare più voci appartenenti allo stesso criterio.

Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

Ogni domanda, per poter essere inserita nella graduatoria di ammissibilità, deve raggiungere un punteggio minimo pari a 20 punti.

In caso di parità del punteggio totale, sarà data priorità alla domanda col punteggio più alto, in ordine, nei seguenti criteri:

- Interventi in aree prive di altre strade;
- piani di assestamento forestale;
- piani di indirizzo forestale
- tipologia di intervento;
- destinazione selvicolturale;
- localizzazione territoriale;
- caratteristiche del soggetto richiedente.

11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Direttore del GAL.

12 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nel periodo di applicazione delle presenti disposizioni attuative ciascun richiedente può presentare fino a un massimo di 2 domande, a condizione che gli interventi previsti per ogni domanda siano identificabili e funzionalmente distinti. Ogni domanda può interessare una sola strada, identificata da un unico codice VASP, oppure due strade collegate, una in prosecuzione dell'altra, identificate da due codici VASP distinti. Non sono ammesse suddivisioni in lotti per interventi contigui o sovrapponibili al solo scopo di eludere l'applicazione delle disposizioni relative al Codice appalti o il massimale di spesa ammissibile. I richiedenti che intendono presentare più di una domanda di aiuto devono validare la domanda aperta prima di procedere alla presentazione di una nuova domanda.

Non è possibile presentare, a valere sulle presenti disposizioni attuative, progetti su strade che sono già state ammesse a finanziamento nell'ambito dell'Operazione 4.3.01 e 4.3.02 relativa alla Programmazione di Sviluppo Rurale 2014/2020 in forza di precedenti bandi Regionali e/o del GAL.

12.1 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate dal giorno 24 luglio 2025 al giorno 19 dicembre 2025, entro e non oltre le ore 12:00:00.

12.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alla Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate, selezionando la Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Lecco e il GAL parchi e valli del LECCHESSE scarl nel cui ambito territoriale è proposta la realizzazione dell'intervento.

12.3 Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica, tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), indirizzo internet <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, entro il termine di chiusura richiamato al paragrafo 12.1, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. In particolare, il fascicolo del richiedente deve contenere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e l'IBAN, ed eventualmente il codice BIC, valido per l'accredito del contributo eventualmente concesso.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti che attestino di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con i soggetti candidati con la presente procedura e non avente rapporti di lavoro o di interesse con i GAL.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta dal titolare, legale rappresentante o da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa, quindi, anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Dopo la sottoscrizione, la domanda deve essere caricata sul Sistema Informatico Sis.Co.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato da EDMA (Piattaforma documentale di Regione Lombardia), entro le ore 12.00.00 dei termini stabiliti al paragrafo 12.1. In caso di mancata assegnazione del protocollo

o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta a eventuali malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia e del GAL parchi e valli del LECCHESSE ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere al Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza sopra richiamata, si avvia il procedimento amministrativo; contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente. La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

12.4 Documentazione da allegare alla domanda

Il richiedente, ai fini dell'ammissione all'istruttoria della propria domanda, deve allegare in formato compresso e non modificabile, ad esempio tipo .PDF, .JPEG, .ZIP, .P7M, un Progetto di investimento che prevede la seguente documentazione:

1. progetto di fattibilità tecnico-economica, di cui all'art. 41, c. 6, del d.lgs. 36/2023, con tutta la documentazione di cui all'allegato I.7, Sezione II, del d.lgs. 36/2023, regolarmente approvato (nel caso dei soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica), contenente anche le informazioni di cui all'art.49 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2022/2472;
2. in alternativa al punto precedente, progetto esecutivo, di cui all'art. 41, c. 8, del d.lgs. 36/2023, con relazione tecnica di dettaglio, planimetrie, documentazione fotografica, prospetti, computi metrici estimativi e tutta la documentazione di cui all'allegato I.7, Sezione III, del d.lgs. 36/2023, regolarmente approvato (nel caso dei soggetti tenuti al rispetto delle procedure di evidenza pubblica), contenente:
 - a) percorso georeferenziato della strada oggetto dell'intervento (tramite linee "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84), con tabella attributi come riportato in allegato 1 alle presenti disposizioni (la tabella attributi non va compilata nel caso di strade di collegamento fra due o più malghe appartenenti al medesimo Alpeggio);
 - b) caratteristiche strutturali della strada di nuova realizzazione (classe di transitabilità);
 - c) caratteristiche strutturali conseguenti agli interventi di miglioramento della strada esistente (nuova classe di transitabilità).
 - d) qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni e gli stessi non siano in fase di esproprio, l'autorizzazione ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
 - e) le informazioni di cui all'art.49 paragrafo 3 del Reg. (UE) 2022/2472.
 - f) per gli interventi ricadenti in aree demaniali, in alternativa al punto precedente, estremi della concessione e l'attestazione del pagamento del canone per l'anno 2024 (salvo che la concessione sia a titolo gratuito), con l'indicazione dei rispettivi estremi catastali;
3. in caso di progetto di fattibilità tecnico-economica, copia delle richieste di autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento già presentate;
4. in caso di progetto esecutivo, copia di tutte le autorizzazioni⁶ rilasciate, in particolare autorizzazione paesaggistica, autorizzazione forestale per trasformazione del bosco, autorizzazione al vincolo idrogeologico (Regio Decreto 3267/1923) se distinta da quella forestale e altre autorizzazioni relative a vincoli specifici (es: nulla osta idraulico, autorizzazione art. 22 del D.Lgs. 42/2004 "Codice Beni culturali del paesaggio");
5. qualora l'intervento ricada, in tutto o in parte, in parchi regionali, nazionali o riserve naturali o in siti natura 2000 (Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale, Zone Speciali di Conservazione), il richiedente deve allegare:

⁶ Non è richiesta copia delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, che devono essere presentate in occasione dell'avvio dei lavori.

Attenzione, la presentazione di una SCIA prima della presentazione della domanda di contributo, come indicato al paragrafo 6.6, indica nel caso di beneficiari privati che i lavori sono iniziati prima della presentazione della domanda e comporta la decadenza della domanda di contributo.

- a. in caso di progetto di fattibilità tecnico-economica, una dichiarazione, attestata dal tecnico progettista, che l'intervento sia conforme alla pianificazione dell'area protetta o alle misure di conservazione del sito natura 2000, indicandone con precisione i riferimenti regolamentari, in modo da permettere la verifica puntuale in istruttoria;
- b. in caso di progetto esecutivo, tutte le autorizzazioni o nulla osta, necessari in base alla normativa vigente, rilasciate dal competente Ente gestore, e gli esiti della valutazione di incidenza, che attestino la compatibilità dell'intervento proposto con le "misure di conservazione" delle zone facenti parte della rete "Natura 2000" e/o con gli strumenti di pianificazione dei parchi e delle riserve naturali.

Inoltre, il richiedente dovrà compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni, sostitutive di atto notorio⁷, ovvero:

6. di avere o non avere richiesto, per gli interventi oggetto di contributo ai sensi del presente Intervento, il finanziamento anche con altre "Fonti di aiuto" diverse dal PSP 2023-2027 e/o agevolazioni fiscali, specificando quali siano in caso affermativo, e di volersi avvalere o non avvalere del credito d'imposta, e/o altre garanzie pubbliche (ad esempio quelle previste da ISMEA e MCC);
7. natura giuridica, pubblica o privata, del beneficiario;
8. dichiarazione con le informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128;
9. per i soggetti privati, dichiarazioni relative alla dimensione impresa e allo status di impresa in difficoltà e, ove richiesto in fase di compilazione della domanda, il richiedente dovrà allegare il "Foglio calcolo dimensione d'impresa" di cui all'allegato 4 e/o indicare i dati della dichiarazione dei redditi (corrispondenti alle voci RF4 e RF5 del Quadro RF e alle voci RS106, RS107 e RS116 del Quadro RS) o i dati richiesti del bilancio. In fase di compilazione della domanda, potrà essere altresì richiesto di allegare la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione del citato Foglio di calcolo e/o la documentazione fiscale utilizzata per la compilazione della dichiarazione relativa allo status di impresa in difficoltà⁸;

Per la redazione del computo metrico estimativo si devono utilizzare:

- i codici e i prezzi unitari del prezzario regionale delle Opere Pubbliche;
- in assenza di codici e prezzi unitari nel prezzario regionale, possono essere utilizzati i codici e i prezzi unitari dei prezzari delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA) della Provincia di riferimento;
- in ultimo, è possibile fare riferimento ai codici e prezzi della CCIAA della provincia di Milano.

Si specifica inoltre che, in tutti e tre i casi predetti:

- il prezzario di riferimento è quello vigente al momento della presentazione della domanda.
- il computo deve essere fornito anche in versione foglio di calcolo, in formato aperto.
- nel caso di "lavori e opere compiute" non comprese nei suddetti prezzari deve essere effettuata l'analisi dei prezzi come disciplinata dall'articolo 32, comma 2, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- tutti i codici e i prezzi unitari di tutti i prezzari devono essere abbattuti del 10%.

I progetti sono redatti e sottoscritti da un tecnico abilitato e iscritto negli appositi albi professionali, salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola abilitazione all'esercizio professionale.

I progetti devono essere elaborati in formato pdf e firmati digitalmente, mentre le cartografie devono essere prodotte anche come tracciati digitali in formato "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84 e con la tabella attributi contenuta in allegato 1 alle presenti disposizioni, senza firma digitale. La tabella attributi non va compilata nel caso di strade di collegamento fra due o più malghe appartenenti al medesimo Alpeggio. Tutti i formati pdf devono essere firmati elettronicamente o digitalmente. Le fotografie devono essere georeferenziate con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84.

Il "Foglio calcolo per la dimensione d'impresa", di cui all'allegato 4, sarà reso disponibile in formato Excel sul sito del GAL parchi e valli del LECCHESSE

⁷ Ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/2000

⁸ In riferimento ai dati della dichiarazione dei redditi richiesti, per allegare la pertinente documentazione è sufficiente fornire un estratto della dichiarazione dei redditi che riporti le voci sopra elencate del Quadro RF e del Quadro RS con evidenziazione dell'annualità contributiva e della titolarità della dichiarazione, senza altre ulteriori informazioni di natura fiscale

12.5 Sostituzione della domanda

Entro la data di chiusura del periodo per la presentazione delle domande, il richiedente può sostituire una domanda già presentata e presentarne una diversa, che costituisce un nuovo procedimento, alle condizioni indicate nei paragrafi 12.2 e 12.5. Si sottolinea che gli interventi devono essere iniziati e le spese sostenute dopo la data di protocollazione della nuova domanda.

Se la nuova domanda non è validata (firmata) e protocollata entro i termini previsti dalle presenti disposizioni attuative, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

12.6 Ricevibilità della domanda

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine previsto al paragrafo 13.1 sono considerate non ricevibili e, quindi, non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

La Struttura Agricoltura, Foreste Caccia e Pesca (AFCP) comunica al richiedente, tramite PEC, e per conoscenza al GAL parchi e valli del LECCHESSE, titolare del bando, la non ricevibilità della domanda. L'istruttoria sarà, chiusa come negativa in SisCo.

13 ISTRUTTORIA

Per l'istruttoria delle domande il GAL parchi e valli del LECCHESSE, come stabilito nell'accordo di cooperazione stipulato tra DGASAF e AFCP (RACCOLTA RCC 13799 DEL 13/05/2025) si avvale del personale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) della provincia di Lecco.

Come previsto dall'accordo, il GAL parchi e valli del LECCHESSE per l'istruttoria delle domande, può organizzare tavoli di lavoro, di cui fanno parte il Responsabile del procedimento e/o suo referente tecnico e il Responsabile dell'istruttoria dell'AFCP e/o suo referente tecnico, finalizzati al coordinamento delle attività, alla verifica dello stato di avanzamento delle stesse ed alla risoluzione di eventuali problematiche insorte.

Il Dirigente dell'AFCP individua i funzionari incaricati dell'istruttoria e ne comunica i nominativi al GAL parchi e valli del LECCHESSE.

13.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) competente, di seguito AFCP, effettuate le verifiche di ricevibilità delle domande, trasmette al GAL parchi e valli del LECCHESSE l'elenco delle domande ricevute.

L'AFCP verifica le condizioni per la presentazione della domanda, di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, il fatto che la strada oggetto di intervento sia presente nel Geoportale della Lombardia, Servizio di mappa "Strade agrosilvopastorali" e la completezza della documentazione di cui ai paragrafi 12.4 e 12.5.

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, il fatto che la strada oggetto di intervento non sia presente nel Geoportale della Lombardia, Servizio di mappa "Strade agrosilvopastorali" (salvo per le strade di collegamento fra due o più malghe dello stesso alpeggio) o l'assenza di uno dei documenti di cui ai paragrafi 12.4 e 12.5, punti da 1, 2, 4 e 5, determina l'esito negativo dell'istruttoria della domanda, mentre la documentazione di cui ai punti 3, 6, 7, 8 e 9 potrà essere richiesta ad integrazione da parte dell'AFCP nel corso dell'istruttoria tecnico amministrativa. In ogni caso, la documentazione di cui ai punti 3, 6, 7, 8 e 9 dovrà essere inviata all'Amministrazione competente entro la data di chiusura delle istruttorie di cui al paragrafo 13.3.

L'AFCP competente chiederà, tramite PEC, la trasmissione delle integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Il mancato rispetto delle condizioni per la presentazione della domanda, di cui al paragrafo 2, 3 e 4, e l'incompletezza della documentazione da allegare alla domanda, di cui al paragrafo 13.5, nonché la mancata trasmissione delle integrazioni richieste, comportano l'esito negativo dell'istruttoria.

L'AFCP competente comunica tramite PEC, l'esito negativo ai soggetti richiedenti, che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione dell'esito negativo della domanda costituisce atto endo-procedimentale e per questo non è direttamente impugnabile consistendo nella proposta che diventa definitiva solo a seguito dell'adozione del decreto, a cura del GAL parchi e valli del LECCHESSE.

L'istruttoria tecnica amministrativa prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche che comprendono:

1. la verifica del progetto, il rispetto delle finalità, dalle condizioni, degli ambiti territoriali e dei limiti definiti nel presente bando e la coerenza del progetto con la pianificazione forestale e in particolare col piano VASP (salvo il caso di strade di collegamento fra due o più malghe dello stesso alpeggio), parte integrante del piano di indirizzo forestale; nel caso di strade di collegamento fra due o più malghe dello stesso alpeggio, la verifica della complementarietà con una strada inclusa dal piano VASP.
2. la verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza delle spese della domanda, valutata tramite l'analisi del computo metrico analitico estimativo delle opere edili e il raffronto col prezzario regionale dei lavori pubblici vigente, abbattuto del 10%, unitamente alla documentazione ad essa allegata;
3. la verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative, valutando anche la funzionalità dell'insieme degli investimenti proposti nel loro complesso;
4. la proposta di attribuzione del punteggio secondo i criteri definiti nel paragrafo "Criteri di selezione";
5. la determinazione della spesa ammissibile e del contributo concedibile;
6. la verifica dei requisiti previsti del presente bando, ai fini della concessione degli aiuti nel rispetto della normativa aiuti di Stato.

Nel caso in cui si evidenzia la necessità di perfezionare la documentazione presentata, in quanto i documenti non risultano completi o esaustivi, l'AFCP competente chiede al richiedente, tramite PEC, la trasmissione di integrazioni, che, sempre tramite PEC, devono pervenire entro un termine non superiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

L'AFCP competente che riceve la documentazione integrativa, carica la stessa a sistema durante la fase istruttoria.

L'istruttoria tecnico amministrativa della domanda comprende una visita in situ, ossia presso l'area oggetto dell'intervento, con lo scopo di accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento e la situazione descritta nella documentazione progettuale.

Nel caso in cui l'AFCP competente ritenga non necessario effettuare la visita in situ deve indicare nel verbale di istruttoria tecnico amministrativa la motivazione sulla base della quale, nel caso specifico, non ha effettuato la suddetta visita.

13.2 Richiesta di riesame

L'AFCP competente trasmette via PEC i verbali istruttori ai richiedenti che, entro 10 giorni dalla ricezione del verbale, possono partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando, tramite PEC, un'istanza di riesame, con osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti.

Se il richiedente presenta istanza di riesame, l'AFCP competente effettua i controlli e le attività amministrative sopra richiamate e redige un verbale di istruttoria, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento. Il verbale di riesame è sottoscritto dal funzionario incaricato e dal Dirigente dell'AFCP.

Conclusa la fase di riesame, l'AFCP competente, comunica gli esiti delle istruttorie al GAL parchi e valli del LECCHESSE

13.3 Chiusura delle istruttorie

Le istruttorie, comprensive delle attività di riesame, devono essere completate entro il giorno 20 aprile 2026.

14 ESITI E GRADUATORIA

14.1 Approvazione esiti istruttori

Il Responsabile del Procedimento approva, con proprio provvedimento, gli esiti definitivi delle istruttorie, definendo i seguenti elenchi:

1. domande non ricevibili, se presenti;
2. domande rinunciate, se presenti;
3. domande con esito istruttorio negativo;

4. domande con esito istruttorio positivo, con l'indicazione dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammissibile dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concedibile e del punteggio assegnato. Le domande sono ordinate secondo il punteggio così come definito al paragrafo 11;
5. domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione del numero del procedimento, della ragione sociale, della Partiva Iva, dell'importo richiesto, dell'importo totale della spesa ammessa dopo l'applicazione dei massimali, del contributo concesso, del punteggio assegnato, del CUP, del SIAN-CAR e del SIAN-COR;
6. domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento.

Prima dell'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento e di concessione del contributo, l'AFCP provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi dell'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dandone esplicito riferimento nei relativi atti.

14.2 Ammissione a finanziamento

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo, ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., il Codice Unico Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Gli enti pubblici che ricevono un verbale istruttorio positivo devono provvedere direttamente all'attribuzione del Codice Unico di Progetto (CUP) al progetto e comunicare lo stesso codice al Responsabile del Procedimento, prima dell'atto di concessione. Per tutti gli altri soggetti, il CUP attribuito al progetto viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla deliberazione del CIPE, dal Responsabile del Procedimento e comunicato al beneficiario.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici.

I richiedenti, successivamente all'approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento delle domande di contributo, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 32.

I beneficiari che accettano il finanziamento trasmettono via pec all'Amministrazione competente copia della documentazione attestante l'inizio dei lavori, come da paragrafo 16.4.

14.3 Periodo di validità delle graduatorie

Le domande con esito istruttorio positivo ma non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi rimangono valide per un periodo di 6 mesi dalla data del provvedimento di ammissione a finanziamento.

15 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo precedente, a cura del Responsabile del procedimento del GAL parchi e valli LECCHESSE, è:

- pubblicato sul sito internet del GAL parchi e valli del LECCHESSE
- comunicato tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale.

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative:
Responsabile del procedimento: Direttore del GAL; e-mail: direttore@gallecchese.it; telefono: 0341 630687; PEC: gallecchese@pec.it;
Referente tecnico: personale GAL; e-mail: tecnico@gallecchese.it; telefono: 0341 630687
- assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate:
Numero Verde 800 131 151;
sisco.supporto@regione.lombardia.it
- Informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):
Dirigente Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA:
Paolo Tafuro, Tel. 02 6765 4041
Referenti:
Michela Giacomelli, Tel. 02 6765 3224, e-mail michela_giacomelli@regione.lombardia.it

Serena Tentori, Tel. 02 6765 3662, e-mail serena_tentori@regione.lombardia.it

15.1 Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si riporta la seguente Scheda Informativa:

INTERVENTO SRD08 – Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali Azione 1) viabilità forestale e silvo-pastorale	
DI COSA SI TRATTA	L'Intervento prevede la realizzazione, l'adeguamento e l'ampliamento della viabilità forestale e silvo-pastorale, nonché della viabilità interna agli alpeggi, ed è finalizzato a garantire, prioritariamente la salvaguardia ambientale, la sorveglianza, la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, il pronto intervento contro eventi calamitosi di origine naturale e antropica, le attività di vigilanza e di soccorso, nonché l'espletamento delle normali attività silvo-pastorali, la tutela e la gestione attiva del territorio al fine di evitarne l'abbandono culturale della montagna e promuovere la conservazione del paesaggio tradizionale, e altri compiti di interesse pubblico tra cui lo sviluppo di attività professionali, didattiche e scientifiche.
CHI PUO' PARTECIPARE	Soggetti gestori individuati nei piani VASP di cui all'art. 59 L.r. 31/2008.
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 600.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. Percentuale del contributo pari al 100% della spesa ammessa al netto d'IVA. Spesa minima ammissibile per domanda di contributo è pari a: € 30.000,00 L'importo massimo di contributo erogabile per ciascuna domanda di aiuto è pari a: € 200.000,00
COME PARTECIPARE	I richiedenti possono presentare fino a due domande esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato. Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione prevista al paragrafo 12.5 delle presenti disposizioni attuative.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Il contributo è concesso ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUEE L327 del 21/12/2022), in particolare dell'art. 49 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale", e del regime di aiuto n. SA.117070 (2024/XA)
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa, secondo la griglia di criteri indicati nel paragrafo 10 CRITERI DI VALUTAZIONE. L'istruttoria è di competenza delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) di Lecco.
DATA APERTURA	Presentazione delle domande a partire dal giorno 24 luglio 2025
DATA CHIUSURA	Presentazione delle domande entro e non oltre le ore 12:00:00 del giorno 19 dicembre 2025
CONTATTI	Responsabile di Intervento: Direttore del GAL <ul style="list-style-type: none"> - e-mail: direttore@gallecchese.it - telefono: 0341 630687 - PEC: gallecchese@pec.it Referente tecnico: personale GAL <ul style="list-style-type: none"> - e-mail: tecnico@gallecchese.it - telefono: 0341 630687 Per informazioni e segnalazioni relative alla procedura informatica per la presentazione della domanda: <ul style="list-style-type: none"> - Numero Verde 800 131 151 - sisco.supporto@regione.lombardia.it Per informazioni relative ai controlli ed ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale): Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA, Paolo Tafuro Tel. 02 6765.4041 Referente: Michela Giacomelli, telefono 02.6765.3224, e-mail: michela_giacomelli@regione.lombardia.it <ul style="list-style-type: none"> - Tentori Serena, telefono 02.6765.3662, e-mail: serena_tentori@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

16 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

16.1 Presentazione del progetto esecutivo – Soggetti pubblici

Il beneficiario, qualora non l'abbia presentato con la domanda di aiuto, entro 120 giorni di calendario dalla data di approvazione del provvedimento di cui al precedente paragrafo 14, deve trasmettere all'AFCP competente, tramite PEC, il progetto esecutivo, accompagnato dall'atto formale di approvazione e dal "Modulo valore e procedura" allegato alle Liste di Controllo di cui al successivo paragrafo 16.3, pena la decadenza della domanda.

I progetti devono essere elaborati in formato pdf e firmati digitalmente, mentre le cartografie, se necessarie, devono essere prodotte anche come tracciati digitali in formato "shapefile" con coordinate in sistema UTM32N /WGS84 senza firma digitale.

I progetti devono essere redatti e sottoscritti da tecnici abilitati e iscritti ad appositi albi professionali, salvo il caso dei dipendenti di enti pubblici, per i quali è richiesta la sola abilitazione all'esercizio professionale.

16.2 Verifica del progetto esecutivo

Entro 90 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo, l'AFCP competente procede alla sua verifica, con particolare riguardo alla completezza della documentazione progettuale e alla presenza delle autorizzazioni richieste, nonché alla congruità con quanto indicato nel progetto di investimento ammesso a finanziamento.

A conclusione delle verifiche, l'AFCP competente comunica ai beneficiari, tramite PEC, il quadro economico degli interventi, l'importo della spesa ammessa e del relativo contributo, le eventuali prescrizioni.

L'AFCP competente comunica al Responsabile del Procedimento i valori definitivi della spesa ammessa e del relativo contributo di tutte le domande ammesse a finanziamento.

La documentazione relativa al progetto esecutivo pervenuta tramite PEC deve essere caricata in Sis.Co. e tramite la revisione dell'istruttoria devono essere aggiornati i valori precedentemente inseriti.

Il GAL parchi e valli del LECCHESSE, con proprio provvedimento, approva gli esiti istruttori dei progetti esecutivi.

16.3 Assegnazione dei lavori, degli incarichi per la progettazione ed eventuali altre prestazioni professionali – Soggetti pubblici

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto della normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023), ai fini dell'assegnazione dei lavori e degli incarichi per la progettazione e altre prestazioni professionali.

Per accompagnare il beneficiario nella verifica del rispetto del d.lgs. 36/2023, saranno pubblicate sul sito <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali/manuale-generale-sul-controllo-delle-domande-di-pagamento-per-gli-interventi-ad-investimento>, apposite Liste di Controllo dei passaggi procedurali previsti dal Codice appalti, in relazione all'assegnazione dei lavori e degli incarichi professionali per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento e per la realizzazione di lavori e/o servizi in amministrazione diretta. Tali Liste di controllo vanno compilate nelle diverse fasi di realizzazione del progetto, come specificato nelle Liste stesse. Vanno altresì utilizzate quando le spese generali sono sostenute per le attività svolte dal personale interno di Enti Pubblici, come specificato al paragrafo 5.3.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal d.lgs. n. 36/2023 può comportare l'esclusione o la riduzione del contributo, secondo quanto riportato al paragrafo 25.

16.4 Esecuzione dei lavori

16.4.1 Progetto esecutivo presentato con la domanda di aiuto

Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a finanziamento di cui al paragrafo 14.2, il beneficiario deve dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, all'AFCP competente:

- certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi;
- copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto, oppure copia del provvedimento con cui viene individuata la procedura nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta;
- Modulo valore e procedura, allegato alle Liste di Controllo pubblicate sul sito di OPR al link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali/manuale-generale-sul-controllo-delle-domande-di-pagamento-per-gli-interventi-ad-investimento>

Il mancato rispetto dell'invio della documentazione di cui sopra entro i termini fissati comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento, fatta salva la richiesta motivata di proroga

16.4.2 Progetto esecutivo presentato dopo l'ammissione a finanziamento – Soggetti pubblici

Entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione degli esiti delle verifiche a carico del progetto esecutivo, i beneficiari devono dare avvio ai lavori e presentare, tramite PEC, all'Amministrazione competente:

- certificato di inizio lavori o dichiarazione di inizio lavori rilasciato dal direttore degli stessi
- copia del contratto di appalto sottoscritto dalle parti, in caso di lavori eseguiti in appalto, oppure copia del provvedimento con cui viene individuata la procedura nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in amministrazione diretta.

Il mancato rispetto dell'invio della documentazione di cui sopra entro i termini fissati comporta la revoca dell'ammissione a finanziamento, fatta salva la richiesta motivata di proroga.

16.5 Conclusione dei lavori – Soggetti pubblici e soggetti privati

Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre:

Entro 18 mesi dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento per i beneficiari che hanno presentato il PE con la domanda di aiuto.

Entro 18 mesi dalla data di approvazione del Progetto Esecutivo per i beneficiari che hanno presentato il PE dopo l'ammissione a finanziamento (paragrafo 16.1), e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2028.

Gli interventi s'intendono conclusi solo se sono completamente funzionali e conformi al progetto ammesso a finanziamento.

È causa di decadenza dal contributo la mancata conclusione degli interventi entro il suddetto termine fatte salve le possibilità di proroga indicate al paragrafo 17.

Sia per i beneficiari pubblici che privati, la data di fine lavori cui far riferimento è la data della dichiarazione di ultimazione dei lavori a firma del Direttore dei lavori protocollata in Comune.

17 PROROGHE

17.1 Richiesta di proroga

Per la realizzazione degli interventi i beneficiari possono usufruire di una sola proroga di sei mesi, decorrente dal giorno successivo al termine per la realizzazione degli investimenti. La proroga può essere concessa solamente in presenza di motivazioni oggettive e non imputabili alla volontà del beneficiario.

Il termine ultimo per la chiusura lavori non potrà essere successivo al 30/09/2028.

17.2 Presentazione della domanda di proroga

Il beneficiario, entro 30 giorni prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti, deve presentare, tramite Sis.Co. all'AFCP e al GAL parchi e valli del LECCHESSE, un'apposita domanda di proroga corredata da:

- 1) relazione con le motivazioni della richiesta di proroga per la conclusione del progetto inizialmente approvato;
- 2) documentazione attestante la necessità di proroga.

L'AFCP concede/non concede la proroga e lo comunica al beneficiario, al GAL parchi e valli del LECCHESSE e all'Organismo Pagatore Regionale (OPR).

18 VARIANTI

18.1 Definizione di variante

Sono considerate varianti i cambiamenti del progetto originario, a condizione che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Pertanto, i cambiamenti del progetto originario che comportano modifiche degli obiettivi e/o dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile non sono ammissibili.

Rientrano tra le varianti anche il cambio della sede dell'investimento, inteso come cambio di mappale catastale.

Per i beneficiari pubblici, le varianti del progetto originario sono ammissibili a condizione che rispettino la normativa di riferimento, d.lgs. 36/2023.

È possibile presentare una sola richiesta di variante e solo a seguito dell'ammissione a finanziamento della domanda. La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dall'AFCP competente.

Non possono essere utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

Nel corso della realizzazione del progetto finanziato, non sono considerate varianti:

1. le modifiche tecniche di dettaglio di ciascun intervento approvato, fra le quali le trasposizioni di superficie all'interno delle medesime particelle o fra le particelle oggetto di domanda, a condizioni che non cambi l'intervento previsto e le trasposizioni non comportino ulteriori vincoli.
2. le soluzioni tecniche migliorative degli interventi approvati;

Le suddette modifiche sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.

Le varianti NON possono prevedere aumenti dell'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria. Viceversa, eventuali importi inferiori rispetto il progetto originario, generati dalla proposta di variante, comportano una riduzione della spesa ammessa a contributo.

La domanda di variante può essere presentata solo dopo apposita autorizzazione rilasciata dal responsabile di intervento.

18.2 Presentazione della domanda di autorizzazione alla variante

Il beneficiario che intende presentare domanda di variante deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFCP competente e al GAL parchi e valli del LECCHESSE, un'apposita domanda di autorizzazione alla presentazione della variante corredata da:

- relazione tecnica con la descrizione e le motivazioni delle modifiche che intende apportare al progetto inizialmente approvato
- quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante
- tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'AFCP verifica se la proposta di variante presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il beneficiario alla presentazione della domanda di variante. L'esito della verifica viene comunicato al beneficiario tramite PEC, nei 45 gg successivi alla presentazione della domanda di autorizzazione.

In caso di mancata autorizzazione della variante richiesta, ai fini della rendicontazione delle spese, rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

18.3 Presentazione della domanda di variante

In caso di autorizzazione alla presentazione della variante il beneficiario, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dalla data di comunicazione di tale autorizzazione, deve inoltrare, tramite Sis.Co., all'AFCP competente, la domanda di variante autorizzata corredata da:

1. relazione tecnica con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato
2. documentazione di cui al paragrafo 12.5 debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta
3. quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante
4. tavole progettuali di raffronto tra lo stato approvato e il progetto in variante per quanto concerne le opere edili.

L'acquisto dei beni o la realizzazione delle opere oggetto di variante è ammissibile soltanto dopo la presentazione a Sis.Co. della domanda di variante. Il beneficiario che esegua le varianti preventivamente richieste senza attendere l'esito da parte dell'AFCP competente si assume il rischio che le spese sostenute non siano riconosciute a consuntivo, nel caso in cui la variante non sia autorizzata.

La spesa ammessa a finanziamento e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di concessione; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono a esclusivo carico del beneficiario.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante per ciascuna domanda di contributo.

La domanda di variante sostituisce la domanda di aiuto già ammessa a finanziamento; pertanto, deve contenere tutta la documentazione relativa agli interventi che il beneficiario intende realizzare, sia quelli che intende mantenere, sia quelli che intende variare rispetto alla domanda finanziata.

La validazione della domanda di variante comporta l'annullamento definitivo della domanda iniziale.

18.4 Istruttoria della domanda di variante

L'AFCP, istruisce la domanda di variante entro 60 giorni dalla presentazione della stessa da parte del beneficiario.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto indicate nel progetto iniziale
- rispetti le caratteristiche tecniche degli interventi, le condizioni e i limiti indicati nelle presenti disposizioni attuative
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario.

La spesa ammessa a finanziamento dopo l'applicazione dei massimali e il contributo concesso non possono comunque superare gli importi stabiliti nel provvedimento di cui al paragrafo 14 ESITI E GRADUATORIE; eventuali maggiori spese dovute alle varianti sono ad esclusivo carico del beneficiario.

L'AFCP, conclusa l'istruttoria, può ammettere o non ammettere la variante e, tramite PEC, comunica l'esito dell'istruttoria al beneficiario e al GAL parchi e valli del LECCHESSE, per l'aggiornamento dell'atto di concessione

PARTE II “DOMANDA DI PAGAMENTO

Le disposizioni seguenti ineriscono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR). Esse sono redatte in conformità alle disposizioni di OPR e, solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari, sono riportate nel presente avviso.

Le domande di pagamento e le successive fasi d'istruttoria devono rispettare quanto previsto nel manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie approvato dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) ed eventuali ulteriori disposizioni di competenza di OPR pubblicate al sito internet di OPR e al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le domande di pagamento vanno presentate per via telematica su Sis.Co.. Le informazioni circa l'attivazione dei moduli informatici per la presentazione delle domande stesse sono pubblicate sul sito di OPR al link sopra riportato.

L'erogazione dei contributi è disposta con provvedimento del Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale.

19 MODALITA' E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficiario deve richiedere a OPR l'erogazione del contributo concesso sotto forma di:

- anticipo
- saldo

esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente in Sis.Co. con la documentazione riportata ai paragrafi successivi.

I pagamenti sono disposti da OPR a seguito dell'istruttoria svolta dai propri Organismi Delegati (OODD).

Per il presente intervento, gli OODD competenti per territorio sono le strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP), la U.O. – Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio agricoltura, foreste, caccia e pesca – Monza e città metropolitana Milano e la Provincia di Sondrio. La competenza è determinata in relazione al luogo di realizzazione dell'intervento.

Gli OO.DD., controllano le domande di pagamento, verificano la documentazione presentata dal beneficiario e, sulla base della spesa ammessa, determinano il contributo ammesso e il contributo erogabile al richiedente. Al termine dell'istruttoria della domanda di pagamento viene comunicata al beneficiario la chiusura dell'istruttoria, che può essere visionata direttamente in

Sis.Co.. Definito l'esito dell'istruttoria di pagamento l'OPR, in caso positivo, provvede a liquidare il contributo ammesso. In caso di esito istruttorio parzialmente o totalmente negativo occorre fare riferimento al Paragrafo 24 "Decadenza dal contributo". Come riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, in base a quanto previsto dal D.M. 30 gennaio 2015, a partire dal 1° luglio 2015 la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva deve essere effettuata esclusivamente dal portale INPS attraverso la procedura "DURC On Line". Inoltre, secondo l'art. 45 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, (coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233) "Compensazione per le imprese agricole" e la circolare AGEA 79339 del 24.11.2021, non è più necessario verificare la regolarità contributiva per le imprese agricole in fase di istruttoria di pagamento e di autorizzazione al pagamento stesso in quanto l'eventuale somma dovuta dal beneficiario all'INPS dovrà essere registrata dallo stesso Istituto nel Registro Nazionale Debiti per essere compensata con i pagamenti erogati al beneficiario stesso.

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e caricare nell'apposita sezione di Sis.Co. le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Il manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento di OPR è pubblicato al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti>

19.1 Erogazione dell'anticipo

Il beneficiario può richiedere, a fronte dell'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo, pari al 50% dell'importo del contributo concesso.

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario privato deve allegare la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OPR, come precisato al successivo paragrafo 22 (fideiussioni).

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario pubblico deve allegare la dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario (o la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa) che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato (reperibile al link <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazionepagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>).

Tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sono tenuti a compilare in Sis.Co. la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000, relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/128.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Prima dell'erogazione del contributo, sarà verificato che i destinatari dell'aiuto non risultino destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. visura Degendorf).

19.2 Erogazione del saldo

Il soggetto beneficiario chiede all'OPR la liquidazione del contributo spettante entro sessanta giorni continuativi dalla data di scadenza del termine ultimo per la conclusione degli interventi previsti al paragrafo 16 del presente bando, con l'aggiunta dell'eventuale periodo di proroga.

La presentazione della domanda di saldo oltre il suddetto termine e sino al novantesimo giorno implica una decurtazione pari al 3% del contributo spettante.

La richiesta di saldo presentata dopo novanta giorni non è ricevibile e determina la revoca e la decadenza del premio concesso e la restituzione della prima rata già percepita, maggiorata degli interessi legali.

Alla domanda di pagamento del saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica descrittiva del progetto realizzato;
- Computo metrico dello stato finale dei lavori, in linea con quanto approvato in ammissibilità, a firma del direttore dei lavori e riconducibile alle fatture presentate per tali investimenti, in caso di opere. Per la redazione del computo si deve fare riferimento al prezzario utilizzato in domanda iniziale, come approvato in istruttoria T.A., coi prezzi unitari abbattuti del 10%.
- Cartografia del percorso georeferenziato della strada oggetto dell'intervento (tramite linee "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84), con tabella attributi come riportato in allegato 2 alle presenti disposizioni, per

l'aggiornamento del piano VASP nel Geoportale; la tabella attributi dell'allegato 2 non va compilata nel caso di strade di collegamento fra due o più malghe appartenenti al medesimo Alpeggio;

- Cartografia del percorso georeferenziato della strada oggetto dell'intervento (tramite linee "shapefile" con coordinate in sistema geodetico UTM32N WGS84), con tabella attributi come riportato in allegato 3 alle presenti disposizioni, per l'aggiornamento della banca dati degli interventi finanziati; va compilata per tutte le strade.
- Documentazione fotografica georeferenziata degli interventi realizzati.
- Fatture pagate relative agli investimenti realizzati e alle spese tecniche, accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice secondo il fac-simile predisposto da OPR e allegato al manuale operativo per la gestione e il controllo delle domande di pagamento relative agli interventi non a superficie e disponibile on line al seguente indirizzo: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale>

Le fatture dovranno essere allegate in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in formato PDF.

Tutte le fatture a dimostrazione degli interventi per i quali è richiesto il contributo devono riportare il codice CUP del progetto ammesso a contributo; le fatture emesse prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) del Decreto di finanziamento devono poter essere ricondotte all'intervento a cui si riferiscono (ad esempio riportando la dicitura "PSP 2023-2027 - Intervento SRD08, strada xxxxxxxx. Nel caso di fatture legate alle spese di progettazione, la fattura deve poter essere ricondotta all'intervento a cui si riferisce, indicando ad esempio la dizione «Progettazione della strada xxxxxx per il PSP 2023-2027, Intervento SRD08», riportando al posto delle xxxxx il relativo codice VASP.

Le fatture devono essere registrate in un sistema contabile distinto o con un apposito codice contabile "PSP 2023-2027 - Intervento SRD08". L'inserimento del codice contabile può essere effettuato manualmente o informaticamente (la seconda è la pratica consigliata). È necessario allegare copia dei registri contabili da cui risulta l'avvenuta registrazione delle fatture come sopra specificato.

- Documenti relativi ai pagamenti eseguiti, o mandati di pagamento, che devono riportare gli estremi della fattura o giustificativo di spesa a cui si riferiscono, o comunque essere riconducibili alla fattura pagata, e risultare effettuati solo dal beneficiario e non da soggetti terzi, pena la parziale o totale mancata liquidazione del contributo spettante (si rammenta che non è ammesso il pagamento in contanti).
- Polizza fidejussoria, qualora richiesta nel caso indicato al paragrafo 22.
- Provvedimento di approvazione del rendiconto finale dei lavori realizzati.
- Certificato di regolare esecuzione e certificato di ultimazione lavori a firma del Direttore Lavori.
- Lista di controllo compilata relativa all'affidamento di incarichi per la fornitura di beni e servizi con documentazione indicata nella stessa e documentazione richiamata nella lista stessa (ad es. determine affidamento, contratti/incarichi etc...). I modelli da utilizzare sono reperibili al seguente indirizzo: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali>
- Per lavori eseguiti in amministrazione diretta o per le attività svolte dal personale interno, prospetti analitici sottoscritti dal responsabile dell'Ente beneficiario e dal personale utilizzato, che riportano il CUP relativo all'intervento finanziato e che attestino:
 - il costo orario o giornaliero del personale utilizzato, su base nominativa, con l'indicazione di tutte le voci che hanno concorso alla sua definizione
 - il numero di ore o giornate in cui il personale, su base nominativa, è stato utilizzato per gli interventi e la distribuzione di tale utilizzazione nel corso dell'anno,
 - il regolare versamento degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla normativa vigente
 - i cedolini del personale emessi nel periodo di utilizzazione dello stesso

Tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, sono tenuti a compilare in Sis.Co. le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. n. 445/2000:

- di avere/non avere percepito un contributo attraverso altre fonti di aiuto corrispondenti o agevolazioni fiscali e di essersi avvalsi o non essersi avvalsi del credito d'imposta;
- dichiarazione relativa alle informazioni necessarie per l'identificazione dei beneficiari, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento n. 128/2022

Ulteriore documentazione può essere formalmente richiesta dall'OD per acquisire elementi utili ad approfondire gli aspetti specifici degli interventi.

Un intervento s'intende realizzato e ammissibile a pagamento solo se risulta conforme all'intervento ammesso a finanziamento, funzionale e completo.

Secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 42/2023 e ss.mm.ii., e atti conseguenti, se il contributo richiesto con la domanda di pagamento supera del 25% il contributo ammissibile definito a conclusione dell'istruttoria, a quest'ultimo si applica la

riduzione pari alla differenza tra contributo richiesto e ammissibile. La riduzione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche.

L'istruttoria avviene secondo quanto indicato nella parte introduttiva del presente capitolo.

Prima dell'erogazione del contributo, sarà verificato che i destinatari dell'aiuto non risultino destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno (c.d. visura Deggendorf).

20 CONTROLLI AMMINISTRATIVI E TECNICI PER L'ACCERTAMENTO DEI LAVORI

L'accertamento dei lavori per l'erogazione del saldo implica un controllo della documentazione presentata e di norma un sopralluogo, con lo scopo di verificare:

- a) il mantenimento delle condizioni per la presentazione della domanda di cui al paragrafo 4;
- b) la conformità dell'investimento/progetto rendicontata con quanto ammesso con la domanda iniziale;
- c) che gli investimenti siano stati iniziati e sostenuti dopo la data di inizio interventi di cui al paragrafo 5.6;
- d) il contributo richiesto sia conforme a quanto ammesso a finanziamento, sia relativo a spese effettivamente sostenute e riferibili agli investimenti realizzati;
- e) che la spesa ammessa a pagamento sia superiore al 70% della spesa ammessa a finanziamento, fatti salvi casi particolari come economie e sconti;
- f) il rispetto degli impegni di cui al paragrafo 25 che è possibile accertare al momento dell'istruttoria del saldo;
- g) il rispetto della normativa relativa agli appalti pubblici laddove necessario;
- h) che gli investimenti non abbiano ricevuto altri finanziamenti pubblici. In presenza di altre fonti di finanziamento sul medesimo intervento, si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi o le aliquote di sostegno consentiti.

L'AFCP, al termine delle verifiche e immediatamente dopo la validazione dell'istruttoria, invia lo shapefile del tracciato della strada all'Ente competente per il piano VASP, attestando la sua piena conformità alla normativa e allo stato di fatto. L'ente forestale procede all'aggiornamento del piano VASP mediante procedimento di rettifica e lo trasmette alla Regione Lombardia, Struttura "Sviluppo della montagna, foreste e tutela del suolo agricolo", per l'aggiornamento del Servizio di mappa "[Strade agrosilvopastorali](#)" nel Geoportale della Lombardia, come da procedure indicate nella circolare con protocollo M1.2022.0065622 del 13/04/2022.

Tutta la documentazione deve essere allegata al momento della presentazione della domanda di pagamento. Nel caso in cui si evidenzi la necessità di perfezionare tale documentazione, l'OD competente può farne richiesta al beneficiario. La mancanza della documentazione necessaria a espletare le verifiche di cui sopra o il mancato invio della stessa entro la conclusione dell'istruttoria, comporta il non riconoscimento delle relative spese rendicontate.

21 CONTROLLI IN LOCO

Il controllo in loco è eseguito a campione dagli OD prima dell'erogazione del saldo, sulla base delle procedure definite da OPR.

I controlli in loco verificano che gli interventi siano attuati in conformità alle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento del sopralluogo e che non sono stati oggetto di precedenti controlli amministrativi.

Tali controlli vengono effettuati secondo moduli informatici appositamente predisposti in Sis.Co. e seguono l'iter amministrativo di un'istruttoria relativa alle domande di pagamento.

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze riscontrate durante il controllo in loco si applicano le riduzioni/esclusioni del contributo previste per il mancato rispetto:

- degli impegni indicati al paragrafo 25;
- di altri obblighi previsti dalle presenti disposizioni attuative.

22 FIDEIUSSIONI

La polizza fideiussoria, intestata all'OPR e redatta in conformità a quanto previsto dal "Manuale per la gestione delle garanzie dell'Organismo Pagatore Regionale" e ss.mm.ii., disponibile sul sito internet di OPR, al seguente link:

<https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/garanzie-fideiussioni>

è richiesta nei seguenti casi:

- a) erogazione dell'anticipo; la durata della garanzia della polizza fidejussoria è pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento sul BURL con rinnovo automatico fino a svincolo richiesto da OPR, oppure, in alternativa, con rinnovo automatico di 18 mesi e con la possibilità di eventuali ulteriori proroghe semestrali su espressa richiesta dell'OPR;
- b) altri casi valutati dall'OPR, che stabilisce la durata della garanzia fidejussoria.

Per velocizzare le procedure di pagamento e di successivo svincolo della fideiussione, oltre che nell'ottica del progressivo miglioramento della digitalizzazione della PA, è consigliata la presentazione di fideiussioni firmate digitalmente da allegare alla domanda di anticipo in Sis.Co.

La polizza fideiussoria è svincolata, previo nulla osta da parte dell'Organismo Delegato alle istruttorie di pagamento, dall'OPR, che invia una comunicazione di svincolo della polizza al soggetto che ha prestato la garanzia e, per conoscenza, al beneficiario.

L'importo garantito dalla fideiussione è pari all'anticipazione richiesta o quanto stabilito da OPR al precedente punto b).

Le Amministrazioni pubbliche, in alternativa alla polizza fideiussoria, possono produrre una dichiarazione della Tesoreria dell'Ente beneficiario che si impegna a versare all'Organismo Pagatore Regionale l'importo erogato (reperibile al link: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/autorizzazione-pagamenti/manuale-per-la-gestione-delle-garanzie>)

23 CONTROLLI “EX POST”

Si definisce periodo “ex post” quello compreso tra l'erogazione dell'ultimo pagamento e il 31 dicembre dell'anno di conclusione del periodo dell'impegno pari a 10 anni, di cui al paragrafo 25.

Con riferimento al periodo “ex post” come sopra determinato, l'Organismo Pagatore Regionale, tramite l'OD, effettua entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del periodo, controlli a campione per verificare il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, secondo quanto indicato nel manuale di OPR.

Al termine del controllo “ex post” il funzionario incaricato redige e sottoscrive la check-list e la relazione di controllo, controfirmate dal Dirigente responsabile.

24 DECADENZA DAL CONTRIBUTO E PROCEDIMENTO DI DECADENZA

La domanda ammessa a finanziamento decade nei seguenti casi:

- 1) mancato rispetto degli Impegni indicati al paragrafo 25;
- 2) non veridicità delle dichiarazioni presentate;^{9 10}
- 3) esito negativo del controllo in loco, ex post e dei sopralluoghi effettuati.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

24.1 Procedimento di decadenza

Qualora sia accertata la violazione degli impegni e delle fattispecie previste al paragrafo 25, viene avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza dai benefici previsti dall'Intervento.

⁹ Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa” all'articolo 75 prevede che fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 sulle conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

¹⁰ Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Se tali violazioni si riscontrano nel periodo di tempo che precede la domanda di pagamento, la competenza è del GAL parchi e valli del LECCHESSE, mentre, se vengono accertate nell'istruttoria della domanda di pagamento o successivamente, la competenza è dell'OPR attraverso i propri Organismi Delegati.

L'avvio del procedimento di decadenza avviene attraverso l'invio tramite PEC al beneficiario di apposita comunicazione prevista dall'articolo 7 della legge 241/90.

Nella comunicazione di avvio si invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento.

Il GAL parchi e valli del LECCHESSE o OPR, attraverso i propri OODD, nel termine di quarantacinque giorni, esteso a settantacinque giorni nel caso di particolare complessità ovvero quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario.

Qualora siano state erogate somme a titolo di saldo OPR, attraverso i propri OODD, richiede la restituzione delle somme già ricevute dal beneficiario, aumentate degli interessi legali maturati, utilizzando l'applicativo informatico Reg.Deb., fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Qualora sia determinata la decadenza totale, la stessa viene registrata in Sis.Co dall'AFCP competente o da OPR.

25 IMPEGNI

Il beneficiario assume gli impegni sottoelencati:

- a) consentire il regolare svolgimento dei controlli in loco ed ex post e/o dei sopralluoghi effettuati dai soggetti incaricati al controllo;
- b) presentare il progetto esecutivo (se non presentato già contestualmente alla domanda di aiuto) entro la scadenza fissata dal paragrafo 16.4.2 (il rispetto di tale impegno viene verificato dal Responsabile di Intervento);
- c) mantenere le condizioni di cui al paragrafo 4 fino al termine del periodo di impegno connesso agli investimenti ammessi a finanziamento;
- d) raggiungere gli obiettivi collegati ai punteggi previsti dal progetto di investimento. In questo caso la decadenza dal contributo si verifica solo se il mancato raggiungimento degli obiettivi incide sull'ammissione a finanziamento della domanda;
- e) mantenere il vincolo di destinazione a servizio delle attività forestali e la funzionalità di infrastrutture a uso collettivo e a transito regolamentato, inserite nei Piani VASP, per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
- f) mantenere la strada all'interno del piano VASP per 10 anni dalla data di erogazione del contributo di saldo;
- g) realizzare gli interventi ammessi a finanziamento, fatte salve le varianti autorizzate;
- h) realizzare gli investimenti nei tempi indicati nel paragrafo 16, fatte salve le eventuali proroghe autorizzate;
- i) realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento con spesa ammissibile superiore alla soglia minima e che rispondono a requisiti di funzionalità, completezza e coerenza con gli obiettivi strategici indicati dal beneficiario nel progetto;
- j) realizzare una spesa ammessa a pagamento superiore al 70% di quella ammessa in istruttoria, di cui al paragrafo 20, lettera e);
- k) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 90° giorno continuativo dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilito dal paragrafo 16.4.;
- l) presentare tutta la documentazione prevista nel paragrafo 19.2 (erogazione del saldo) nei termini stabiliti anche con riferimento ad eventuali richieste di perfezionamento documentale;
- m) rispettare, in presenza di altri finanziamenti pubblici, i limiti di cumulo come stabilito al paragrafo 9;
- n) informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al reg UE 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo:
<https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3> ;
- o) presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi stabilito dal paragrafo 16.4. La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data di scadenza per il completamento degli interventi;
- p) rispettare la normativa relativa al Codice dei Contratti pubblici.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera a) alla lettera k) e di cui alla lettera m) comporta la decadenza totale dai benefici concessi e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

Il mancato rispetto dell'impegno di cui alla lettera l) comporta la decadenza delle spese alle quali la documentazione mancante fa riferimento.

Il mancato rispetto degli impegni dalla lettera n) alla lettera o) comporta la decadenza parziale dei benefici concessi.

L'incidenza della riduzione del contributo concesso per mancato rispetto di tali impegni è riportata nell'Allegato 7 delle presenti disposizioni attuative.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

Il mancato rispetto delle procedure previste dal D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. (lettera p) da parte dei beneficiari comporta l'esclusione o la riduzione del contributo. L'entità della riduzione relativa alle tipologie di irregolarità è individuata con decreto del dirigente pro tempore della Struttura "Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA" di OPR ed è pubblicato sul sito di OPR: <https://opr.regione.lombardia.it/it/organismo-pagatore-regionale/psp-2023-2027-misure-strutturali>

PARTE III "DISPOSIZIONI COMUNI"

26 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del Reg. UE 2021/2116, gli eventi indipendenti dalla volontà del beneficiario, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, e che impediscono allo stesso di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dal presente bando.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

1. rinuncia senza restituzione del contributo, per quanto riguarda le spese già sostenute;
2. ritardo nella presentazione del progetto esecutivo;
3. ritardo nella richiesta di erogazione del saldo;
4. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
5. proroga ulteriore rispetto all'unica proroga prevista per la realizzazione dell'intervento

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è di competenza:

- dell'AFCP nel caso di domande di aiuto;
- dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) nel caso di domande di pagamento.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere richiesto con le modalità indicate nei successivi paragrafi, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

26.1 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di aiuto

Il beneficiario deve presentare tramite Sis.Co. apposita domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione comprovante le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali.

L'AFCP competente verifica la richiesta presentata e, entro 15 giorni dalla richiesta, autorizza/non autorizza il beneficiario a presentare la domanda di causa di forza maggiore, dandone comunicazione all'interessato per conoscenza al GAL parchi e valli del LECCHESSE e a OPR.

Il beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione, presenta in Sis.Co. domanda autorizzata di causa di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2116/2021.

L'AFCP, entro 60 giorni, istruisce la nuova domanda con le modalità previste al paragrafo 13. e ne comunica l'esito al GAL parchi e valli del LECCHESSE. Il GAL, nel caso di istruttoria positiva, aggiorna, se del caso, il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'AFCP competente e a OPR.

26.2 Come richiedere le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali nel caso di domande di pagamento

Il beneficiario deve presentare richiesta tramite PEC a OPR e all'OD competente, corredata della documentazione comprovante le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

OPR verifica la richiesta presentata e accoglie/non accoglie le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali comunicando l'esito al richiedente e per conoscenza al GAL parchi e valli del LECCHESSE e all'OD competente.

Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario, purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione, di avere sostenuto le spese per gli interventi finanziati.

Qualora non siano riconosciute le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, il beneficiario deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

27 DOMANDA AUTORIZZATA DI RETTIFICA

Ai sensi dell'articolo 59, comma 6 del Regolamento (UE) 2021/2116, le domande di aiuto e le domande di pagamento possono essere rettifiche dopo la loro presentazione senza incidere sul diritto all'aiuto, a condizione che gli elementi o le omissioni da rettificare siano stati commessi in buona fede come riconosciuto dall'AdGr o dall'OPR e che la rettifica sia effettuata prima che il richiedente sia stato informato di essere stato selezionato per un controllo in loco o prima che l'AdGr o l'OPR abbia preso una decisione in merito alla domanda.

Si considerano elementi o omissioni rettificabili:

- 1) gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base a un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice errato
- 2) gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La mancanza di documentazione allegata alla domanda di aiuto non è rettificabile.

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di rettifica, fermo restando la data della domanda di aiuto al fine del rispetto degli adempimenti conseguenti.

27.1 Richiesta di rettifica delle domande di aiuto

Il beneficiario che intenda presentare domanda di rettifica deve inoltrare, tramite Sis.Co., entro il termine di validazione delle istruttorie di cui al paragrafo 13.2, all'AFCP competente e al GAL parchi e valli del LECCHESSE, un'apposita richiesta di autorizzazione alla rettifica della domanda di aiuto, debitamente motivata e corredata della eventuale documentazione.

L'AFCP competente valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il richiedente alla presentazione della domanda di rettifica della domanda di aiuto e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL parchi e valli del LECCHESSE.

Il richiedente, in caso di autorizzazione alla rettifica, deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di aiuto con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

L'AFCP competente istruisce la nuova domanda di aiuto con le modalità previste al paragrafo 13 e ne comunica l'esito al richiedente e al GAL parchi e valli del LECCHESSE, che ne tiene conto ai fini dell'approvazione del provvedimento di cui al paragrafo 14.

La domanda di rettifica corregge e sostituisce la domanda iniziale di aiuto.

Nel caso di non autorizzazione alla rettifica, rimane valida la domanda di aiuto inizialmente presentata.

27.2 Richiesta di rettifica delle domande di pagamento

Il beneficiario deve chiedere all'OD tramite PEC la possibilità di correggere la domanda di pagamento dando evidenza dell'errore di compilazione. L'OD istruisce disponendo l'accoglimento/non accoglimento della richiesta.

28 CAMBIO DEL SOGGETTO BENEFICIARIO

28.1 Condizioni per richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il cambio del richiedente o del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che:

- il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo
- il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal cedente
- il subentro non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate.

28.2 Come richiedere il cambio del soggetto beneficiario

Il subentrante deve presentare tramite Sis.Co. apposita richiesta di autorizzazione al subentro entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:

- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi
- la titolarità al subentro
- la rinuncia alla domanda da parte del soggetto cedente
- l'assunzione, da parte del subentrante, di tutti gli impegni a carico del cedente.

Entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta l'AFCP competente verifica se la proposta di subentro presentata è ammissibile e, se del caso, autorizza in Sis.Co. il subentrante alla presentazione della domanda di cambio del soggetto richiedente/beneficiario, comunicando l'esito al subentrante, al cedente, all'Organismo Pagatore Regionale e al GAL parchi e valli del LECCHESSE.

Il subentrante, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione al subentro, deve presentare in Sis.Co. la nuova domanda, con le modalità previste ai paragrafi 12.2, 12.3, 12.4.

L'Amministrazione competente, entro 60 giorni, valuta la suddetta richiesta e ne comunica l'esito al richiedente o beneficiario cedente e al richiedente o beneficiario subentrante e al responsabile di intervento.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro
- l'autorizzazione al subentro con revisione del punteggio attribuito e/o della percentuale di finanziamento e/o del contributo spettante. In ogni caso, dopo l'ammissione a contributo, non è possibile aumentare il punteggio di priorità, la percentuale di finanziamento e l'entità del contributo
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il GAL parchi e valli del LECCHESSE, nei casi di istruttoria positiva, aggiorna il decreto di concessione relativamente alla domanda oggetto di cambio del beneficiario e tramite PEC ne dà comunicazione al beneficiario cedente e al beneficiario subentrante.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati

28.3 Come richiedere il cambio del beneficiario dopo il pagamento del saldo

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di autorizzazione al subentro, tramite Sis.Co., entro 90 giorni continuativi dal perfezionamento della transazione. La richiesta deve essere corredata della documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

L'AFCP valuta la suddetta richiesta e, tramite Sis.Co., autorizza/non autorizza il subentro e ne comunica l'esito al beneficiario cedente, al beneficiario subentrante e a OPR e al GAL parchi e valli del LECCHESSE.

L'esito della valutazione può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Il subentrante, in caso positivo, non deve presentare in Sis.Co. una nuova domanda di contributo.

Qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente deve provvedere alla restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

29 RINUNCIA

I soggetti beneficiari che intendano rinunciare totalmente alla realizzazione del progetto prima di aver percepito quote di contributo, devono darne immediata comunicazione al GAL parchi e valli del LECCHESSE, all'AFCP competente e ad OPR tramite la compilazione di specifico modulo disponibile in Sis.Co..

Qualora siano già state erogate quote di contributo, i beneficiari devono comunicare la rinuncia all'OPR/OD e al GAL parchi e valli del LECCHESSE tramite PEC. La rinuncia in questa fase comporta la restituzione delle somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali riconosciute.

La rinuncia non è ammessa qualora l'autorità competente abbia già:

- informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, se la rinuncia riguarda gli interventi che presentano irregolarità;
- comunicato al beneficiario la volontà di effettuare un controllo in loco.

30 REGIME DI AIUTO

I contributi del presente intervento sono concessi sulla base del Regime di Aiuto SA.117070 (2024/XA), già indicato nel precedente paragrafo 8.3.

Il regime di aiuto SA.117070 (2024/XA) prevede che i contributi siano concessi nel rispetto del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili col mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE L327 del 21/12/2022), ed in particolare:

- dell'art. 1 "Ambito di applicazione", di cui si richiama:
 - il par. 1, lett. f) ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 si applica agli aiuti a favore del settore forestale;
 - il par. 3 lett. c) e d) che dispongono che il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica: c) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; d) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - il par. 4, lett. a), ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili col mercato interno;
 - il par. 5, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
 - il par. 6, ai sensi del quale il Reg. (UE) 2022/2472 non si applica agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; b) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;
- dell'art. 2 "Definizioni", di cui si richiama:
 - il punto 11), "aiuto concesso nell'ambito di un piano strategico della PAC": sostegno concesso a norma del Reg. (UE) 2021/2115 come aiuto cofinanziato dal FEASR o a titolo di finanziamenti nazionali integrativi di tale aiuto cofinanziato;
 - il punto 12), "intensità di aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;
 - il punto 13), "regime di aiuti": qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell'atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e per un ammontare indefinito;
 - il punto 17), "piano strategico della PAC": piano strategico della PAC come definito all'art. 1, par. 1, lett. c) del Regolamento (UE) 2021/2115;
 - il punto 21), "data di concessione degli aiuti": data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti;
 - il punto 31), "aiuti individuali": a) gli aiuti ad hoc; b) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;
 - il punto 34), "grandi imprese": imprese che non soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;

- il punto 52), "PMI" o "microimprese, piccole e medie imprese": imprese che soddisfano i criteri di cui all'Allegato I del Reg. (UE) 2022/2472;
- il punto 53), "avvio dei lavori del progetto o dell'attività": data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori o dell'attività;
- il punto 55), "attivi materiali": attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;
- il punto 59, "impresa in difficoltà": impresa in difficoltà quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014 definita come un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;
- dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione", che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del presente regolamento, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del presente regolamento;
- dell'art. 4 "Soglie di notifica" ed in particolare il par. 1, lettera r), che dispone che il regolamento (UE) n. 2022/2472 non si applica agli aiuti individuali di cui all'articolo 49 "Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale" il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di EUR 7,5 milioni per progetto di investimento. Tali soglie non devono essere eluse mediante frazionamento artificiale dei regimi o dei progetti di aiuto;
- dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica esclusivamente agli aiuti trasparenti. Gli aiuti sono considerati trasparenti se è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti"). Ai sensi del par. 3, lett. a), del medesimo art. 5 sono considerati trasparenti gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;
- dell'art. 6 "Effetto di incentivazione" che, al paragrafo 1, dispone che il Reg. (UE) 2022/2472 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
- dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Reg. (UE) 2021/1060 e del Reg. (UE) 2021/2115, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte dal FEASR e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile;
- dell'art. 8 "Cumulo", che dispone che per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del Reg. (UE) 2022/2472 e delle intensità di aiuto di cui al Capo III del medesimo Regolamento, si tiene conto dell'importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto o dell'impresa sovvenzionati. Il contributo concesso può essere cumulato con altri aiuti di Stato purché riguardi diversi costi ammissibili individuabili o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, in base al Reg. (UE) 2022/2472. In ogni caso non possono essere sostenute dal FEASR le

medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) 1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC;

- dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" che dispone che lo Stato membro interessato assicura la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui all'articolo 11 o un collegamento ipertestuale alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all'articolo 11, comprese eventuali modifiche, o un collegamento ipertestuale che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del presente regolamento in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 100 000 EUR per i beneficiari attivi nella trasformazione di prodotti agricoli, nella commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o in attività che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Le informazioni di cui al par. 1 del medesimo art. 9 sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all'Allegato III del Reg. (UE) 2022/2472, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al par. 1 dell'art. 9 lett. c) sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti e sono disponibili per un periodo di almeno dieci anni dalla data in cui l'aiuto è stato concesso;
- dell'art. 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria" che dispone che se uno Stato membro concede aiuti che non soddisfano le condizioni previste nei capi I, II e III del Reg. (UE) 2022/2472, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto prese dallo Stato membro interessato, altrimenti conformi alle condizioni del medesimo regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Gli aiuti da notificare possono essere limitati a determinate tipologie di aiuti, agli aiuti concessi a favore di determinati beneficiari o agli aiuti adottati da determinate autorità dello Stato membro interessato;
- dell'art. 11 "Relazioni" che dispone che gli Stati membri trasmettono alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica di quest'ultima, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a norma del Reg. (UE) 2022/2472 nel formato standardizzato di cui all'allegato II, insieme ad un collegamento ipertestuale che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione in formato elettronico una relazione annuale di cui al Capo III del regolamento (CE) n. 794/2004, sull'applicazione del Reg. (UE) 2022/2472 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui esso si applica;
- dell'art. 13 "Controllo", ai sensi del quale gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al Regolamento (UE) 2022/2472. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del Regolamento (UE) 2022/2472.

Inoltre, le agevolazioni saranno concesse in osservanza in toto dell'art. 49 del Regolamento (UE) 2022/2472, ai sensi del quale gli aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento del settore forestale sono compatibili col mercato interno ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. c) del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108 par. 3 dello stesso se soddisfano le condizioni di cui al medesimo art. 49 e al capo I del Reg. (UE) 2022/2472.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 49, per gli investimenti che richiedono una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l'autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali.

Ai sensi del par. 3 dell'art. 49 gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni derivanti da un piano di gestione forestale o uno strumento equivalente conformemente agli orientamenti generali per la gestione sostenibile delle foreste in Europa.

In conformità al par. 4 dell'art. 49, gli aiuti sono destinati a investimenti che riguardano infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all'adeguamento delle foreste. I presenti aiuti rientrano nell'ambito di un piano strategico della PAC.

Ai sensi del successivo par. 5 dell'art. 49, gli aiuti possono finanziare i seguenti costi ammissibili:

- a) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;
- c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.

L'art. 49, al par. 6, dispone che, salvo che il sostegno sia fornito nel quadro del piano strategico della PAC sotto forma di strumenti finanziari, i seguenti costi non sono considerati ammissibili: a) i costi diversi da quelli di cui al paragrafo 5, lettere a) e b), connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi; nonché b) il capitale circolante.

Infine, come previsto dal par. 7 dell'art. 49, l'intensità di aiuto è limitata al 65 % dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino all'80% per investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di carattere ambientale e climatico di cui all'art. 14, par. 3, lett. e), f), g) del medesimo Regolamento; l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 100 % per gli investimenti non produttivi, la ricomposizione e il riassetto fondiari e gli investimenti per le strade forestali aperte al pubblico gratuitamente e che contribuiscono al carattere multifunzionale delle foreste.

31 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

31.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questo intervento, sono stati individuati i seguenti indicatori:

- O.22 Numero di operazioni o unità relative agli investimenti nelle infrastrutture sovvenzionate
- R.27 Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e agli obiettivi di mitigazione e adattamento al clima nelle zone rurali
- R.39 Numero di imprese rurali, comprese quelle della bioeconomia, sviluppate con il sostegno della PAC

Inoltre, dovranno anche essere raggiunti gli indicatori di risultato previsti dall'Autorità Ambientale e dalla SSL relativi a:

- Ettari di superficie forestale servita
- Viabilità oggetto di intervento
- Interventi finanziati

31.2 Customer Satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (articolo 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e articolo 32, comma 2 bis, lettera c della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

32 RIMEDI AMMINISTRATIVI E GIURISDIZIONALI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di contributi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato di presentare ricorso o alternativamente di esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

32.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza o in alternativa:

32.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

33 SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, nonché tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e, comunque, alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentari e Foreste.

I recuperi e l'irrogazione delle sanzioni avvengono secondo le modalità e con i criteri individuati con successivo provvedimento.

34 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003, Reg. UE n. 2016/679 e D.lgs. 101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente bando di cui all'allegato 6.

35 RIEPILOGO DELLA TEMPISTICA

Nelle seguenti tabelle è riportato il cronoprogramma per il periodo di applicazione del presente Intervento.

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione della domanda sul Sistema Informativo Sis.Co	24 luglio 2025
Chiusura presentazione domande	19 dicembre 2025 entro le ore 12
Termine per la chiusura dell'istruttoria delle domande	Entro 20 aprile 2026
Approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento e comunicazione ai beneficiari	Entro 6 maggio 2026

TEMPISTICHE PER BENEFICIARI CHE HANNO PRESENTATO IL PROGETTO ESECUTIVO CON LA DOMANDA

FASE	PERIODO/TERMINE
Inizio dei lavori	Entro 120 gg dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento
Conclusione dei lavori, salvo proroga preventivamente autorizzata	Entro 18 mesi dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento
Presentazione domanda di saldo	Entro 60 gg dalla fine lavori
Presentazione domanda di saldo, con penalità per ritardo	Dal 61° al 90° giorno dalla fine lavori

TEMPISTICHE PER BENEFICIARI CHE HANNO PRESENTATO IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA CON LA DOMANDA

FASE	PERIODO/TERMINE
Presentazione del progetto esecutivo	Entro 120 gg dalla data di approvazione dell'atto di ammissione a finanziamento
Verifica del progetto esecutivo e comunicazione da parte dell'AFCP competente del quadro economico definitivo	Entro 90 gg dal ricevimento del progetto esecutivo
Inizio dei lavori	Entro 120 gg dall'approvazione del progetto esecutivo
Conclusione dei lavori, salvo proroga preventivamente autorizzata	Entro 18 mesi dall'approvazione del progetto esecutivo (e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2028)
Presentazione domanda di saldo	Entro 60 gg dalla fine lavori
Presentazione domanda di saldo, con penalità per ritardo	Dal 61° al 90° giorno dalla fine lavori

ALLEGATI

ALLEGATO 1 - TABELLA ATTRIBUTI DEL TRACCIATO VASP – DOMANDA AIUTO

ALLEGATO 2 - TABELLA ATTRIBUTI DEL TRACCIATO VASP – DOMANDA DI SALDO

ALLEGATO 3 - TABELLA ATTRIBUTI DEL TRACCIATO VASP – BANCA DATI FINANZIAMENTI

ALLEGATO 4 - FOGLIO CALCOLO PER LA DIMENSIONE D'IMPRESA

ALLEGATO 5 - RICHIESTA DI VARIANTE

ALLEGATO 6 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

ALLEGATO 7 - MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

ALLEGATO 8 - TABELLA INDICATORI MONITORAGGIO SSL

ALLEGATO 9 - TABELLA CRITERI PER AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO

ALLEGATO 1

TABELLA ATTRIBUTI DEL TRACCIATO VASP – DOMANDA AIUTO

I dati devono essere riferiti alla strada esistente, prima dell'intervento. Lo shapefiles non deve essere firmato digitalmente e va richiuso in uno zip denominato "Codicestrada_exante" (es: S016010_00001_exante).

La tabella sarà utilizzata per l'ammissibilità e per il punteggio di priorità indicato al paragrafo 10.

Nome del campo/item	Descrizione dell'attributo	Tipo campo (lunghezza)	Valori ammessi
ID_PFIT	Codice identificativo PFIT	Stringa (12)	formato T_NNPPPPAAAA
ID	Identificativo progressivo	Numerico (long integer)	
TIP_VASP	TIPO DI VASP	testo (200)	FORESTALE
			SILVO-PASTORALE
			RURALE
COD_CLA	Codice della classe	Numerico (long integer)	Vedi tabella di classificazione viabilità forestale e silvo-pastorale*
VIA_PFIT	Codice della categoria	Numerico (long integer)	Vedi tabella di classificazione viabilità forestale e silvo-pastorale*
CODICE_STR	CODICE STRADA	testo (200)	codice a 13 cifre (es S016010_00001): S + codice. ISTAT provincia 3 cifre (es 014 per Sondrio) + codice ISTAT comune principale 3 cifre (es 066 per Tirano) + _ + codice progressivo per comune 5 cifre (es 00001)
ENTE_COMPI	ENTE COMPILATORE	testo (200)	non standardizzati (nome ente compilatore es. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO)
NOME_STRAD	NOME STRADA	testo (200)	non standardizzati (nome strada)
COMUNE_PRE	COMUNE PREVALENTE	testo (200)	non standardizzati (nome comune prevalente - inserire solo il nome di un Comune)
STATO_REAL	STATO REALIZZAZIONE	testo (200)	ESISTENTE
			IN ATTUAZIONE
			CON PROGETTO DI MASSIMA
			DESIDERATA
NOTE_STA00	NOTE STATO REALIZZAZIONE	testo (200)	non standardizzati (note)
PROPRIETA	TIPO PROPRIETA'	testo (200)	DEMANIALE
			MISTA
			PRIVATA

Nome del campo/item	Descrizione dell'attributo	Tipo campo (lunghezza)	Valori ammessi
			PUBBLICA
NOTE_PROPR	NOTE PROPRIETA'	testo (200)	non standardizzati (note)
CLASSE_TRA	CLASSE TRANSITABILITA' REGIONALE PREVIGENTE	testo (200)	I - AUTOCARRI
			II - TRATTORI CON RIMORCHIO
			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
NOTE_CLASS	NOTE CLASSE TRANSITABILITA'	testo (200)	non standardizzati (note)
METRI	LUNGHEZZA STRADA (M)	numerico decimale	non standardizzati
GESTORE	GESTORE STRADA	testo (200)	non standardizzati (nome gestore strada es. COMUNE DI VALNEGRA)
NOTE_STRAD	NOTE STRADA	testo (200)	non standardizzati (note)
STRAT_SUP	STRATO SUPERFICIALE	testo (100)	NATURALE
			STABILIZZATO
			MIGLIORATO
CARREG_M	LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA (M)	testo (254)	OLTRE 3,5
			FRA 2,5 E 3,5
			FRA 2 E 2,5
			INFERIORE A 2
BANCH_M	LARGHEZZA MEDIA BANCHINA (M)	testo (254)	MAGGIORE DI 0,5
			MINORE UGUALE A 0,5
			ASSENTI
OPERE_ART	OPERE D'ARTE	testo (254)	DIFFUSE
			SALTUARIE
PEN_L_MAX	PENDENZA LONGITUDINALE MASSIMA (%)	testo (254)	MAGGIORE DI 25
			22,1 - 25
			20,1 - 22
			18,1 - 20
			16,1 - 18
			FINO A 16
RAG_TORN	RAGGIO MINIMO TORNANTI (M)	testo (254)	MAGGIORE UGUALE A 8
			MINORE DI 8

Nome del campo/item	Descrizione dell'attributo	Tipo campo (lunghezza)	Valori ammessi
CATEG_STR	CATEGORIA TRANSITABILITA' STATALE	testo (254)	A - AUTOTRENI
			B - AUTOCARRI
			C - TRATTORI
			D - ANIMALI DA SOMA
SCATEG_STR	SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITA' REGIONALE	testo (200)	C1 – PICCOLI AUTOCARRI
			C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO
			C3 –PICCOLI TRATTORI
			C4 - PICCOLI AUTOMEZZI

Nel caso di strade di collegamento fra due o più malghe appartenenti al medesimo Alpeggio, la presente tabella attributi non va compilata

ALLEGATO 2

TABELLA ATTRIBUTI DEL TRACCIATO VASP – DOMANDA DI SALDO

I dati devono essere riferiti alla strada al termine dei lavori. Lo shapefiles non deve essere firmato digitalmente e va richiuso in uno zip denominato con “Codicestrada_expost” (es: S016010_00001_expost)

La tabella sarà utilizzata per l’aggiornamento del piano VASP nel Geoportale, Servizio di mappa “Strade agrosilvopastorali”

Nome del campo/item	Descrizione dell'attributo	Tipo campo (lunghezza)	Valori ammessi
ID_PFIT	Codice identificativo PFIT	Stringa (12)	formato T_NNPPPPAAAA
ID	Identificativo progressivo	Numerico (long integer)	
TIP_VASP	TIPO DI VASP	testo (200)	FORESTALE
			SILVO-PASTORALE
			RURALE
COD_CLA	Codice della classe	Numerico (long integer)	Vedi tabella di classificazione viabilità forestale e silvo-pastorale*
VIA_PFIT	Codice della categoria	Numerico (long integer)	Vedi tabella di classificazione viabilità forestale e silvo-pastorale*
CODICE_STR	CODICE STRADA	testo (200)	codice a 13 cifre (es S016010_00001): S + codice. ISTAT provincia 3 cifre (es 014 per Sondrio) + codice ISTAT comune principale 3 cifre (es 066 per Tirano) + _ + codice progressivo per comune 5 cifre (es 00001)
ENTE_COMPI	ENTE COMPILATORE	testo (200)	non standardizzati (nome ente compilatore es. COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO)
NOME_STRAD	NOME STRADA	testo (200)	non standardizzati (nome strada)
COMUNE_PRE	COMUNE PREVALENTE	testo (200)	non standardizzati (nome comune prevalente - inserire solo il nome di un Comune)
STATO_REAL	STATO REALIZZAZIONE	testo (200)	ESISTENTE
			IN ATTUAZIONE
			CON PROGETTO DI MASSIMA
			DESIDERATA
NOTE_STA00	NOTE STATO REALIZZAZIONE	testo (200)	non standardizzati (note)
PROPRIETA	TIPO PROPRIETA'	testo (200)	DEMANIALE
			MISTA
			PRIVATA

Nome del campo/item	Descrizione dell'attributo	Tipo campo (lunghezza)	Valori ammessi
			PUBBLICA
NOTE_PROPR	NOTE PROPRIETA'	testo (200)	non standardizzati (note)
CLASSE_TRA	CLASSE TRANSITABILITA' REGIONALE PREVIGENTE	testo (200)	I - AUTOCARRI
			II - TRATTORI CON RIMORCHIO
			III - TRATTORI DI PICCOLE DIMENSIONI
			IV - PICCOLI AUTOMEZZI
NOTE_CLASS	NOTE CLASSE TRANSITABILITA'	testo (200)	non standardizzati (note)
METRI	LUNGHEZZA STRADA (M)	numerico decimale	non standardizzati
GESTORE	GESTORE STRADA	testo (200)	non standardizzati (nome gestore strada es. COMUNE DI VALNEGRA)
NOTE_STRAD	NOTE STRADA	testo (200)	non standardizzati (note)
STRAT_SUP	STRATO SUPERFICIALE	testo (100)	NATURALE
			STABILIZZATO
			MIGLIORATO
CARREG_M	LARGHEZZA MINIMA CARREGGIATA (M)	testo (254)	OLTRE 3,5
			FRA 2,5 E 3,5
			FRA 2 E 2,5
			INFERIORE A 2
BANCH_M	LARGHEZZA MEDIA BANCHINA (M)	testo (254)	MAGGIORE DI 0,5
			MINORE UGUALE A 0,5
			ASSENTI
OPERE_ART	OPERE D'ARTE	testo (254)	DIFFUSE
			SALTUARIE
PEN_L_MAX	PENDENZA LONGITUDINALE MASSIMA (%)	testo (254)	MAGGIORE DI 25
			22,1 - 25
			20,1 - 22
			18,1 - 20
			16,1 - 18
			FINO A 16
RAG_TORN	RAGGIO MINIMO TORNANTI (M)	testo (254)	MAGGIORE UGUALE A 8
			MINORE DI 8

Nome del campo/item	Descrizione dell'attributo	Tipo campo (lunghezza)	Valori ammessi
CATEG_STR	CATEGORIA TRANSITABILITA' STATALE	testo (254)	A - AUTOTRENI
			B - AUTOCARRI
			C - TRATTORI
			D - ANIMALI DA SOMA
SCATEG_STR	SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITA' REGIONALE	testo (200)	C1 – PICCOLI AUTOCARRI
			C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO
			C3 –PICCOLI TRATTORI
			C4 - PICCOLI AUTOMEZZI

Nel caso di strade di collegamento fra due o più malghe appartenenti al medesimo Alpeggio, la presente tabella attributi non va compilata

ALLEGATO 3

TABELLA ATTRIBUTI DEL TRACCIATO VASP - BANCA DATI FINANZIAMENTI

In aggiunta al tracciato precedente, va allegato anche il presente tracciato, con una tabella attributi distinta.

I dati devono essere riferiti alla strada al termine dei lavori. Lo shapefile non va firmato digitalmente e va richiuso in uno zip denominato con “Codicestrada_finanziamento” (es: S016010_00001_finanziamento).

La tabella sarà utilizzata per l'aggiornamento della banca dati degli interventi finanziati da pubblicarsi nel Geoportale

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
CODICE_STR	CODICE STRADA	testo (200)	codice a 13 cifre (es S016010_00001): S + cod provincia 3 cifre (es 016) + cod comune principale 3 cifre (es 010) + _ + codice progressivo per comune 5 cifre (es 00001)
NOME_STRAD	NOME STRADA	testo (200)	non standardizzati (nome strada)
ENTE_FIN	ENTE FINANZIATORE	testo (200)	REGIONE LOMBARDIA
CAT_BENEF	CATEGORIA BENEFICIARIO	testo (250)	ENTE GESTORE DI AREA PROTETTA
			ALTRO ENTE PUBBLICO
			IMPRESA AGRICOLA
			IMPRESA FORESTALE
			CONSORZIO FORESTALE
			ALTRA IMPRESA PRIVATA - ONLUS - ASSOCIAZIONE
T_FINANZ	TIPO DI FINANZIAMENTO	testo (250)	PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC SRD08
N_DOMANDA	NUMERO DOMANDA INIZIALE	testo (250)	non standardizzati
ANNO_FIN	ANNO FINANZIAMENTO	numerico intero	non standardizzati (anno del decreto di ammissione a finanziamento)
ANNO_COLL	ANNO COLLAUDO	numerico intero	non standardizzati *
ANNO_FINE	ANNO FINE IMPEGNO	numerico intero	non standardizzati (anno di collaudo + 10) *
TIPO_INT	TIPO DI INTERVENTO FINANZIATO	testo (200)	REALIZZAZIONE NUOVA STRADA
			SALTO DI CLASSE
			MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CATEG_STR		testo (254)	A - AUTOTRENI
			B - AUTOCARRI

NOME CAMPO	NOME CAMPO (alias)	TIPO CAMPO	ATTRIBUTI
	CATEGORIA TRANSITABILITA' STATALE		C - TRATTORI
			D - ANIMALI DA SOMA
SCATEG_STR	SOTTOCATEGORIA TRANSITABILITA' REGIONALE	testo (200)	C1 – PICCOLI AUTOCARRI
			C2 – TRATTORI FORESTALI O CON RIMORCHIO
			C3 –PICCOLI TRATTORI
			C4 - PICCOLI AUTOMEZZI

Le due celle con * saranno compilate in base all'anno presunto di collaudo e poi verificate e, se del caso, corrette, dall'O.D.

ALLEGATO 4

FOGLIO CALCOLO PER LA DIMENSIONE D'IMPRESA

CALCOLO DIMENSIONE D'IMPRESA

Sezione 1: Dati sull'impresa richiedente

1. Ragione sociale impresa richiedente:	
2. Codice fiscale	
3. Anno di riferimento ultimo bilancio approvato	
4. Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	
5. Numero di occupati (1)	
6. Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	
7. Selezionare la situazione che rappresenta l'impresa richiedente	SELEZIONA

NOTE: (indicare eventuali note sui dati presi a riferimento, ad esempio se i dati della richiedente si riferiscono a bilanci consolidati):

Sezione 2: Dati imprese del gruppo

Da compilare SOLO in caso di risposta "IMPRESA COLLEGATA O ASSOCIATA" alla precedente domanda 7. - Anno di riferimento modificabile in base all'ultimo bilancio disponibile

Impresa n. 1	Impresa n. 2	Impresa n. 3	Impresa n. 4	Impresa n. 5
Denominazione	Denominazione	Denominazione	Denominazione	Denominazione
Anno di riferimento	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Anno di riferimento	Anno di riferimento
Percentuale di partecipazione (%)	Percentuale di partecipazione (%)	Percentuale di partecipazione (%)	Percentuale di partecipazione (%)	Percentuale di partecipazione (%)
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	Fatturato ultimo bilancio approvato (€)
Numero di occupati (1)	Numero di occupati (1)	Numero di occupati (1)	Numero di occupati (1)	Numero di occupati (1)
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)

Sezione 3: Calcolo dimensione d'impresa

Anno di riferimento	0				
Fatturato ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-	-
Numero di occupati	-	-	-	-	-
Totale attivo ultimo bilancio approvato (€)	-	-	-	-	-
PMI/GRANDE					
Dimensione impresa per ciascun anno					
DIMENSIONE D'IMPRESA CALCOLATA					

(1) Considerare nel calcolo: a. i dipendenti b. i proprietari/gestori c. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti. Chiunque abbia lavorato nell'impresa, o per suo conto, durante l'intero anno di riferimento conta come una unità. I dipendenti che hanno lavorato a tempo parziale, i lavoratori stagionali e coloro che non hanno lavorato tutto l'anno devono essere contabilizzati in frazioni di unità.

ALLEGATO 5

RICHIESTA DI VARIANTE

Quadro di confronto tra la situazione prevista al momento della presentazione della domanda di aiuto e quella che si determina a seguito della richiesta di variante

CODICE SISCO	DESCRIZIONE INTERVENTO	IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO (€)	IMPORTO VARIANTE RICHIESTO (€)	NOTE
TOTALE				
TOTALE FINANZIATO				
CONTRIBUTO				

ALLEGATO 6

TRATTAMENTO DATI PERSONALI



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia (CSR) – Bandi interventi a superficie e strutturali

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Complemento Sviluppo Rurale	<p>Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003;</p> <p>REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i</p>	Dati personali comuni: anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale.

	<p>regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;</p> <p>Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.;</p> <p>Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i.</p>	
--	---	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali.

Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici e privati

quali:

- Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
- INPS, per il DURC;
- Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
- Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN);
- Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
- Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
- Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23-27;
- Forze dell'ordine, per lo svolgimento dei controlli
- Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
- Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027 per la

parte di competenza della Regione Lombardia;

- Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
- Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
- Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria
- Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

- ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;
- Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023-2027;
- Gruppi di Azione Locale (GAL), per l'attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;
- Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell'ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultima aggiornamento, 27/11/2023

ALLEGATO 7

MODALITÀ DI RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAI CONTRIBUTI PER VIOLAZIONI DI IMPEGNI E ALTRI OBBLIGHI

PREMESSA

Il Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024 (di seguito D.M. 93348/2024), avente ad oggetto *“Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027”*, dà attuazione al Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42 (di seguito D. lgs. n. 42/2023), individuando, tra l'altro, la metodologia di calcolo delle sanzioni amministrative, intese come riduzioni ed esclusioni dai pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato.

Per quanto riguarda gli interventi non connessi alle superfici e agli animali il sopracitato D.M., all'articolo 15, comma 8, demanda alle Autorità di gestione regionali/provinciali del Piano strategico della PAC 2023-2027 (di seguito PSP 2023-2027), sentiti i rispettivi Organismi Pagatori, l'emanazione di specifici provvedimenti relativi all'individuazione:

- delle fattispecie di violazioni di impegni riferiti agli interventi/azioni;
- dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione ai sensi dell'Allegato 5 del D.M. stesso;
- dei casi di violazione che pregiudicano il conseguimento dell'obiettivo dell'Intervento e che comportano l'esclusione o il recupero dal sostegno previsto dall'Intervento stesso;
- dei casi di violazione di lieve entità per i quali, a fronte di adeguamento tramite azione correttiva, la sanzione non è applicata.

Pertanto, il presente documento:

- disciplina a livello regionale l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 15 del D.M. 93348/2024, con riferimento all'intervento SRD07 – investimenti in infrastrutture per l'agricoltura e lo sviluppo socio-economico delle aree rurali.
- riassume i casi di inosservanze/inadempienze che determinano una riduzione o esclusione del contributo concesso o da concedere al beneficiario.

DEFINIZIONI

INTERVENTO – strumento di sostegno del PSP 2023-2027.

IMPEGNO – è il vincolo che sottoscrive il beneficiario quando aderisce a un Intervento del PSP 2023 - 2027. Il mancato rispetto di un impegno comporta la riduzione dell'importo dell'aiuto e può portare fino all'esclusione dal premio.

GRUPPO DI IMPEGNI – Insieme di 2 o più impegni affini caratterizzati da elementi comuni e omogenei (articolo 2 lettera aa) del D.M. 93348/2024).

SANZIONE AMMINISTRATIVA – una riduzione dell'importo dell'aiuto richiesto con la domanda di sostegno/pagamento che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE – importo spettante al beneficiario a cui si applica la sanzione. Il montante può essere rappresentato dall'importo dell'intero Intervento o di una sola Azione, se prevista.

INOSSERVANZA – qualsiasi irregolarità o inadempienza per mancato rispetto degli impegni o degli obblighi previsti dall'Intervento (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DEL PREMIO PER MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO – riduzione percentuale del premio calcolata in base a Gravità-Entità-Durata e Ripetizione (articolo 15, D. lgs. n. 42/2023).

GRAVITÀ DELL'INOSSERVANZA – rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza alla luce degli obiettivi del requisito o della norma che non sono stati rispettati (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PORTATA o ENTITÀ DELL'INOSSERVANZA DI UN IMPEGNO – impatto dell'inosservanza che può essere limitato all'azienda oppure più ampio (articolo 2, D.M. 93348/2024).

PERSISTENZA o DURATA DELL'INOSSERVANZA - parametro dipendente in particolare dal periodo di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto dell'inosservanza o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli (articolo 2, D.M. 93348/2024).

RIDUZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DELL'AIUTO – riduzione dell'importo dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto che può portare fino all'esclusione dall'importo stesso.

SANZIONE - riduzione o esclusione dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario interessato (articolo 2, D.M.93348/2024).

RIPETIZIONE DI UN'INADEMPIENZA DI UN IMPEGNO - inosservanza accertata più di una volta di uno stesso impegno o gruppo di impegni dello sviluppo rurale nell'arco di un periodo di tre anni civili consecutivi, a condizione che il beneficiario sia stato informato di precedenti inosservanze e, se del caso, abbia avuto la possibilità di adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale precedente inosservanza (articolo 2, D.M. 93348/2024).

REVOCA – recupero totale o parziale del sostegno erogato sia in forma di anticipo che di saldo o di pagamento annuale.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche, il sostegno richiesto è rifiutato o recuperato integralmente se viene accertato in via definitiva il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità. Le condizioni di ammissibilità vengono verificate al momento della presentazione della domanda di aiuto e di pagamento, nelle fasi istruttorie e di controllo.

Le condizioni di ammissibilità per la presentazione delle domande di aiuto devono essere mantenute secondo quanto indicato al paragrafo relativo agli "Impegni" delle presenti disposizioni attuative.

Qualora venga richiesto il cambio del beneficiario della domanda, il subentrante deve possedere i requisiti oggettivi e soggettivi necessari per l'accesso al contributo.

ULTERIORE CASISTICA DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 2023 n. 42 e successive modifiche e dell'art. 15, comma 6 del D.M. 93348/2024, ai beneficiari che richiedono nella domanda di pagamento un importo che risulta maggiore del 25 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) si applica una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che sono risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.M. 93348/2024, nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti di cui sopra (comma 6 del D.M. 93348/2024), si applica prima la riduzione sopra indicata e poi la riduzione relativa alle inadempienze sotto specificate.

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL CONTRIBUTO IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno si assume gli impegni previsti dal bando e gli altri obblighi di intervento.

In caso di violazione di impegni e obblighi viene applicata all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare una riduzione o l'esclusione, come di seguito specificato.

Le riduzioni o esclusioni dei pagamenti previsti dal regolamento (UE) 2021/2115, concessi o da concedere al beneficiario, vengono di seguito definite sanzioni.

Le sanzioni non si applicano nei seguenti casi (art. 1 del decreto legislativo n. 42/2023):

- a) inosservanza dovuta a un errore dell'OPR o di altra autorità, ove l'errore non poteva essere ragionevolmente individuato dal beneficiario;
- b) riduzione non superiore a 100 euro;

- c) inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

Per ciascuna infrazione relativa a impegni o a gruppi di impegni previsti dal bando, la percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata, secondo le modalità definite nell'allegato 5 del D.M. 93348/2024, "Riduzioni per la violazione di impegni e altri obblighi (di seguito Impegni) per operazioni non connesse alle superfici e gli animali (articolo 15)".

DESCRIZIONE DELLA METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE RIDUZIONI PER VIOLAZIONE DEGLI IMPEGNI DI INTERVENTO

Ai fini del calcolo delle riduzioni del contributo, gli impegni di intervento affini possono essere riuniti in "gruppo di impegni".

Il montante è l'importo complessivo degli investimenti/premio interessato dalla violazione.

L'inosservanza/irregolarità viene valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità** - parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dall'impegno
- **Entità** - parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio
- **Durata** - parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto.

Alla gravità, entità e durata vengono assegnati i seguenti livelli di infrazione:

- Livello di infrazione Basso = 1
- Livello di infrazione Medio = 3
- Livello di infrazione Alto = 5

Ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno, occorre quantificarne il livello (basso = 1; medio = 3; alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici per ogni impegno violato, si procede al calcolo del valore medio fra gravità, entità e durata.

Il valore ottenuto si arrotonda al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Ad esempio, supponendo che sia riscontrata la violazione di un impegno e che l'impegno risulti violato come indicato nella seguente tabella:

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)		1	
Medio (3)	3		3
Alto (5)			

si procede alla somma dei tre valori (3+1+3) = 7 e si calcola la media aritmetica che risulta pari a 2,3 (2,33 arrotondato a 2,3). Questa modalità di calcolo viene ripetuta per ogni impegno violato.

Il punteggio ottenuto per ogni impegno violato viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio	Percentuale di riduzione individuata da Regione Lombardia
inferiore a 3	3%
tra 3 (compreso) e inferiore a 4	5%
uguale o superiore a 4	7%

Nell'esempio sopra riportato, la riduzione ammonterebbe al 3% (2,3 rientra nella casistica "inferiore a 1-3") dell'importo totale dell'intervento a cui si riferisce l'impegno violato.

Per ciascun impegno violato si calcola la percentuale di riduzione o di esclusione. Poi si esegue la sommatoria delle riduzioni od esclusioni degli impegni afferenti all'intervento, previa applicazione della regola del cumulo delle riduzioni e si giunge a determinare la percentuale di riduzione od esclusione da operare a carico dei montanti riferiti all'intervento.

Ripetizione delle inadempienze e inadempienze gravi

In caso di reiterazione dell'inosservanza/irregolarità è applicata una maggiorazione della riduzione dell'importo, riferita all'impegno violato, rispetto alle percentuali di riduzione definite per gravità-entità e durata, pari al doppio di quanto previsto.

Una inosservanza/irregolarità si definisce grave quando è ripetuta ed i parametri di gravità, entità e durata sono tutti cumulativamente di livello massimo. In caso di violazione grave, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Inoltre, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure non abbia fornito all'Autorità di Controllo per negligenza le necessarie informazioni, si applicano le medesime conseguenze previste per un'inosservanza grave. (art. 15, comma 10, D.M. 93348/2024).

Le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative all'Intervento indicano, al paragrafo 25, gli impegni per i quali, in caso di mancato rispetto, è prevista la decadenza parziale o totale del contributo.

In tabella successiva sono riportati gli impegni che determinano la decadenza parziale per l'Intervento.

In caso di mancato rispetto dell'impegno descritto, è stato individuato il livello di inadempienza (basso, medio, alto) riferito ai parametri di entità, gravità e durata e il relativo montante a cui si applica la sanzione amministrativa.

GRUPPI DI IMPEGNI	IMPEGNI CHE DETERMINANO LA DECADENZA PARZIALE	GRAVITA'	ENTITA'	DURATA	AZIONE CORRETTIVA	MONTANTE A CUI SI APPLICA LA SANZIONE
		Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)	Bassa (1) Media (3) Alta (5)		
1	Informare e pubblicizzare circa il ruolo del FEASR in conformità al Reg. (UE) 2022/129 e con quanto indicato dal decreto dell'Autorità di Gestione Regionale (*)	(1) informazioni incomplete (3) informazioni assenti	Segue la gravità	Segue la gravità	Integrare, se possibile, le informazioni e/o realizzare le azioni di informazione, come previsto dal decreto approvato dall'AdGR (*), entro 20 giorni dall'accertamento dell'inadempienza.	Intervento
2	Presentare la domanda di pagamento del saldo entro il 60° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando. N.B. - La penalità scatta se la domanda risulta presentata tra il 61° e il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori (**)	(1)	(1)	(1)		Intervento N.B. – Decadenza totale dal contributo in caso di mancata presentazione della domanda di pagamento entro il 90° giorno dalla data ultima di fine lavori prevista dal bando.
3	Rispettare le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.	(5)	(3)	(5)		Intervento
4	Realizzare gli interventi per i quali la domanda ha ottenuto	(1) Mancata realizzazione di interventi che	(1) Mancata realizzazione			Intervento

	l'assegnazione dei punteggi connessi ai criteri di valutazione del paragrafo 10 delle disposizioni attuative.	determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi (3) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio totale di 10 punti compresi (5) Mancata realizzazione di interventi che determinano un punteggio maggiore di 10 punti.	di interventi che determinano un punteggio totale fino a 7 punti compresi (3) Mancata realizzazione degli interventi che determinano un punteggio superiore a 7	Segue la gravità		N.B. Qualora la mancata realizzazione degli interventi determini il mancato raggiungimento degli obiettivi che incidono sull'ammissione a finanziamento della domanda, la domanda decade.
--	---	---	--	------------------	--	---

(*) Decreto n. 5456 del 5 aprile 2024 reperibile al seguente indirizzo: <https://psr.regione.lombardia.it/it/pc2127/psr-2023-2027/comunicare-il-programma-6/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-3> e successive modifiche.

(**) Impegno che, a seconda del livello dell'inadempienza riscontrata, può determinare, se non rispettato, la decadenza parziale o totale della domanda di contributo.

ALLEGATO 8

TABELLA INDICATORI MONITORAGGIO SSL

<i>Ettari di superficie forestale servita</i>	<i>Ha</i>	<i>100</i>
<i>Viabilità oggetto di intervento</i>	<i>Km</i>	<i>5</i>
<i>Interventi finanziati</i>	<i>N°</i>	<i>4</i>

ALLEGATO 9

TABELLA CRITERI PER AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO

INTERVENTO SRD08			
PROSPETTO DI AUTOVALUTAZIONE CON CRITERI DI SELEZIONE			
CRITERI DI SELEZIONE		PUNTI	AUTOVALUTAZIONE
Finalità specifiche dell'intervento		60	0
1	Tipologia di intervento	15	
1.1	Adeguamento o ampliamento di strade esistenti	15	
1.2	Realizzazione di nuove strade di categoria A, B e C	10	
2	Interventi in aree prive di altre strade. Ai fini del presente punteggio, non si considera il tratto basale, cioè più a valle, della strada oggetto di richiesta di contributo per una lunghezza di 300 metri dall'intersezione con altre strade.	15	
2.1	Assenza completa di altre strade comunali o agro-silvo-pastorali in una striscia planimetrica, parallela alla strada oggetto di intervento, larga 500 metri per lato	15	
2.2	Assenza completa di altre strade comunali o agro-silvo-pastorali in una striscia planimetrica, parallela alla strada oggetto di intervento, larga 200 metri per lato	10	
3	Piani di assestamento forestale	10	
3.1	La strada, esistente o in progetto, si snoda per almeno il 50% del tracciato in area assoggettata a piano di assestamento forestale vigente, come risultante nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa "Piani di assestamento forestale della Lombardia"	10	
3.2	La strada, esistente o in progetto, si snoda per almeno il 50% del tracciato in area assoggettata a piano di assestamento forestale scaduto, ma riportata nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa "Piani di assestamento forestale della Lombardia"	8	
3.3	La strada, esistente o in progetto, si snoda per meno del 50% del tracciato in area assoggettata a piano di assestamento forestale vigente, come risultante nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa "Piani di assestamento forestale della Lombardia"	6	
3.4	La strada, esistente o in progetto, si snoda per meno del 50% del tracciato in area assoggettata a piano di assestamento forestale scaduto, ma riportata nel Geoportale della Lombardia, nel servizio di mappa "Piani di assestamento forestale della Lombardia"	4	
4	Piani di indirizzo forestale	10	

4.5	La strada, esistente o in progetto, si snoda in area assoggettata a piano di indirizzo forestale approvato	10	
5	Destinazione selvicolturale dei boschi serviti	10	
5.1	Il tracciato si snoda in prevalenza in boschi con destinazione selvicolturale “produzione” o “protezione” o “multifunzionale” come risultante nel servizio di mappa “Carta delle destinazioni selvicolturali” del Geoportale della Lombardia	10	
5.2	Il tracciato si snoda in prevalenza in boschi con destinazione selvicolturale “naturalistica” o “paesaggistica” o “turistico ricreativa” come risultante nel servizio di mappa “Carta delle destinazioni selvicolturali” del Geoportale della Lombardia	5	
Livello di progettazione		15	0
6	Livello di progettazione	15	
6.1	Presentazione del Progetto Esecutivo (PE)	15	
6.2	Presentazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), con tutte le autorizzazioni necessarie	10	
Localizzazione territoriale		10	0
7	Ricaduta dell'intervento per proprietà servite	10	
7.1	Il tracciato si snoda in prevalenza in aree poste all'interno di alpeggi come riportati nel servizio di mappa “ Alpeggi ” del Geoportale della Lombardia	10	
7.2	Il tracciato termina a monte in aree poste all'interno di alpeggi come individuati nel servizio di mappa “ Alpeggi ” del Geoportale della Lombardia	5	
Caratteristiche del soggetto richiedente		15	0
8	Caratteristiche del soggetto richiedente	15	
8.1	Comune con meno di 1.000 abitanti	15	
8.2	Comune con almeno 1.000 abitanti e altri Enti Pubblici	10	
8.3	Consorzio forestale riconosciuto art. 56 l.r. 31/2008 oppure Associazione Fondiaria art. 31 septies l.r. 31/2008	8	
8.4	Altri	5	

Per ciascuno degli 8 criteri di valutazione, potrà essere attribuito il punteggio ad uno solo dei relativi sotto-criteri. Non è possibile sommare più voci appartenenti allo stesso criterio.